PROGETTO ORGANIZZATIVO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MASSA

Circolare sulla organizzazione degli uffici di Procura
(delibera C.S.M. del 3 luglio 2024, modificata con delibera del 9 ottobre 2024)

I. QUADRO GENERALE DELL'UFFICIO

I.A) Risorse umane e materiali dell'ufficio *(art. 11 co. 3 n.4 Circ. Procure)*

I.A.1 Pianta organica del personale di magistratura

Funzione	Organico	Vacanti
Procuratore della Repubblica	1	0
Procuratori aggiunti	0	
Sostituti Procuratori	5	0

Funzione	Magistrato	Unità organizzativa
Procuratore della Repubblica	Piero Capizzoto	1 Funzionario Giudiziario, 1 VPO a tempo pieno, 1 Ufficiale di P.G. appartenente alla Sezione, 3 Pc fissi, 2 pc portatili, 3 stampanti, 2 scanner; accesso a banche dati (vds. in dettaglio infra sub 1.A.5).
Sostituto Procuratore	Marco Mansi	1 Assistente Giudiziario, 1 VPO a tempo pieno, 1 Ufficiale di PG appartenente alla Sezione, 1 Agente di PG appartenente alla Sezione, 3 Pc fissi, 3 pc portatili, 3 stampanti, 2 scanner; accesso a banche dati (vds. in dettaglio infra sub 1.A.5).
Sostituto Procuratore	Elena Marcheschi	1 Istruttore di Polizia Municipale in comando, 2 VPO entrambe a tempo parziale, 1 Ufficiale di PG appartenente alla Sezione, 2 Agenti di PG appartenenti alla Sezione, 5 Pc

		fissi, 3 pc portatili, 3 stampanti, 3 scanner; accesso a banche dati (vds. in dettaglio infra sub 1.A.5).
Sostituto Procuratore	Clarissa Berno	1 Assistente Giudiziario, 2 VPO entrambi a tempo parziale, 2 Ufficiali di PG appartenenti alla Sezione, 1 Agente di PG appartenente alla Sezione, 5 Pc fissi, 4 pc portatili, 2 scanner; accesso a banche dati (vds. in dettaglio infra sub 1.A.5).
Sostituto Procuratore	Giulia Giancola	1 Cancelliere Esperto, 1 VPO a tempo pieno, 1 Ufficiale di PG appartenente alla Sezione, 1 Agente di PG appartenente alla Sezione, 1 Ufficiale di PG appartenente alla Sezione in comune con la Dott.ssa Marianna Di Palo, 3 pc fissi, 3 pc portatili, 2 scanner; accesso a banche dati (vds. in dettaglio infra sub 1.A.5).
Sostituto Procuratore	Marianna Di Palo	1 Assistente amministrativo in distacco da altro Ente; 1 VPO a tempo pieno; 1 Ufficiale di PG appartenente alla Sezione; 1 Ufficiale di PG appartenente alla Sezione in comune con la Dott.ssa Giulia Giancola; 1 Agente di PG appartenente alla Sezione; 3 pc fissi, 3 pc portatili, 2 scanner; accesso a banche dati (vds. in dettaglio infra sub 1.A.5).

I.A.2 Pianta organica della magistratura onoraria

Funzione	**Organico**	**Vacanti**
Vice procuratore onorario	9	0 (una unità, Cancelliere presso altro Tribunale, autorizzata dall'Amministrazione di appartenenza a rappresentare l'Ufficio del Pm in due udienze mensili, è attualmente in attesa di nomina avendo superato colloquio valutativo a seguito del quale dovrà operare scelta

		tra permanenza in carica in via esclusiva o non esclusiva ovvero cessazione attività di VPO);

Funzione	VPO	Unità organizzativa
Vice procuratore onorario	Dott. Emiliano Barbieri (attualmente a tempo parziale)	Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica-abbinato alla Dott.ssa Clarissa Berno. È attualmente in attesa di nomina avendo superato colloquio valutativo a seguito del quale dovrà operare scelta tra permanenza in carica in via esclusiva o non esclusiva ovvero cessazione attività di VPO.
Vice procuratore onorario	Dott.ssa Debora Bracco (attualmente a tempo pieno)	Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica-abbinato al Dott. Marco Mansi. È attualmente in attesa di nomina avendo superato colloquio valutativo a seguito del quale dovrà operare scelta tra permanenza in carica in via esclusiva o non esclusiva ovvero cessazione attività di VPO.
Vice procuratore onorario	Dott.ssa Lara Navarrini	Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica-abbinata al Dott. Piero Capizzoto. Ha già superato il colloquio valutativo e ha scelto attività di VPO in via esclusiva
Vice procuratore onorario	Dott.ssa Sara Parizzi (attualmente a tempo parziale)	Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica-abbinato alla Dott.ssa Elena Marcheschi. È attualmente in attesa di nomina avendo superato colloquio valutativo a seguito del quale dovrà operare scelta tra permanenza in carica in via esclusiva o non esclusiva

		ovvero cessazione attività di VPO.
	Dott. Massimo Pennacchi (attualmente a tempo parziale)	Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica- abbinato alla Dott.ssa Clarissa Berno. È attualmente in attesa di nomina avendo superato colloquio valutativo a seguito del quale dovrà operare scelta tra permanenza in carica in via esclusiva o non esclusiva ovvero cessazione attività di VPO.
	Dott.ssa Susan Pietrini (attualmente a tempo pieno)	Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica- abbinato alla Dott.ssa Giulia Giancola. È attualmente in attesa di nomina avendo superato colloquio valutativo a seguito del quale dovrà operare scelta tra permanenza in carica in via esclusiva o non esclusiva ovvero cessazione attività di VPO.
	Dott.ssa Laura Pischedda (attualmente a tempo parziale)	Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica- abbinato alla Dott.ssa Elena Marcheschi. È attualmente in attesa di nomina avendo superato colloquio valutativo a seguito del quale dovrà operare scelta tra permanenza in carica in via esclusiva o non esclusiva ovvero cessazione attività di VPO. Ha già superato il colloquio valutativo e ha scelto attività di VPO in via esclusiva
	Dott. Marco Rappelli	Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica- abbinato alla Dott.ssa Marianna Di Palo.

	Dott.ssa Siciliani Simona Concetta	Attualmente Cancelliere presso altro Tribunale, autorizzata dall'Amministrazione di appartenenza a rappresentare l'Ufficio del Pm in due udienze mensili; è in attesa di decreto ministeriale di nomina avendo superato colloquio valutativo a seguito del quale dovrà operare scelta tra permanenza in carica in via esclusiva o non esclusiva ovvero cessazione attività di VPO

I.A.3 Pianta organica del personale amministrativo

Inquadramento	Organico	Vacanti
Direttore	2	2
Funzionario	4	0
Cancelliere Esperto	4	2
Assistente	5	2 + 1 in aspettativa biennale
Operatore	8	5
Ausiliario	3	1
Centralinista	1	0
Conducenti Automezzi	3	3

I.A.4 Risorse tecnologiche e finanziarie (anno 2024)

Risorse finanziarie	Disponibilità	Destinazione
	Euro 2.840	per acquisti di materiale igienico e sanitario
	Euro 4.250	per acquisti di consumabili per stampanti
	Euro 7.000	per acquisti di carta per stampanti e fotocopiatrici
	Euro 3.500	per acquisti di cancelleria
	Euro 15.000	per minuta gestione e funzionamento degli uffici giudiziari

Risorse tecnologiche	Disponibilità	Destinazione
	n. 39 PC da tavolo	magistrati, vpo, sezioni di polizia giudiziaria, personale amministrativo
	n.29 stampanti da tavolo	magistrati, vpo, sezioni di polizia giudiziaria, personale amministrativo

	n. 11 stampanti di rete	personale amministrativo, polizia giudiziaria
	n. 18 portatili	magistrati, vpo, polizia giudiziaria
	n. 9 scanner da tavolo	segreterie Pm, ufficio dibattimento, ufficio Tiap
	n. 6 apparecchi per audio registrazione	magistrati
	n. 2 telefoni cellulari	procuratore, Pm in turno di reperibilità
	n. 2 registratori audio	a disposizione dei magistrati
	n. 2 pc portatili	sala ascolto intercettazioni
	server	archivio riservato intercettazioni
	n. 41 telecamere, un server e una postazione di visualizzazione video	sistema di videosorveglianza per l'intero Palazzo di Giustizia di Massa (comprensivo delle aree di spettanza del Tribunale)

I.A.5 Accesso alle banche dati

Oltre alle banche dati giuridiche giuridico, tra le quali l'utilizzo più diffuso è quello di ITALGIUREWEB, l'Ufficio ha accesso a: S.I.Det. (sistema informatico detenuti), Difensori d'Ufficio; A.N.P.R. (anagrafe popolazione residente); inoltre, per il tramite delle Sezioni di Polizia Giudiziaria, i magistrati possono attingere informazioni anche da: Sistema di Indagine (S.D.I.); I.N.P.S. (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale); M.C.T.C. (Motorizzazione Civile); P.R.A./A.C.I. (Pubblico Registro Automobilistico/Automobile Club d'Italia); E.N.EL. (Ente Nazionale per l'Energia Elettrica); E.T.Na. (Elenco Telefonico Nazionale; A.N.I.A. (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); I.V.A.S.S. (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); Punto Fisco; Schengen; S.A.R.I. (Sistema Automatizzato di Riconoscimento Immagini); Infocamere (Camera di Commercio); WebLase (Fotosegnalamenti); SISTER (visure catastali-ipotecarie); Portali telefonia per TIM, Telecom, WindTre, Iliad e Vodafone; Anagrafe Rapporti Bancari; Anagrafe dei Comuni di Massa e Carrara; Number Portability Traking System (banda dati per la portabilità dei numeri mobili); Serpico (Anagrafe Tributaria); Leggi d'Italia.

I.B) Analisi del contesto esterno

I.B.1 Analisi delle tipologie di reato più diffuse sul territorio *(art. 11 co. 3 n. 1 Circ. Procure)*

Circa la realtà criminale del territorio, i dati statistici (vds. all. n.1) più rilevanti del decorso quadriennio (14/4/2020 data di insediamento dello scrivente- 14/4/2024) evidenziano, contro noti, n. 383 sopravvenienze (e n. 406 attività definitorie) per il reato di cui all'art. 612 bis c.p.; n. 673 sopravvenienze (e n. 702 attività definitorie) per il reato di cui all'art. 572 c.p.; n. 117 sopravvenienze (e 137 attività definitorie) -oltre a n. 1507 contro ignoti- per il reato di cui all'art. 624 bis c.p.; n. 113 sopravvenienze (e n. 137 attività definitorie) per il reato di cui all'art. 256 D.L.vo 152/2006; n. 1024 sopravvenienze (e n. 932 attività definitorie, dovendosi considerare la sospensiva ex lege in caso di prescrizioni) per reati in materia di sicurezza del lavoro; numero 610 sopravvenienze (e n. 650 attività definitorie) per reati in materia di stupefacenti; numero 11 sopravvenienze (e n. 11 attività definitorie)

per omicidio volontario e numero 72 sopravvenienze (e n. 68 attività definitorie) per tentato omicidio. In definitiva, oltre ad un numero piuttosto elevato di furti in abitazione, sono da segnalarsi un significativo carico di sopravvenienze per i reati di "stalking" e di maltrattamenti, oltreché dati piuttosto consistenti in materia di traffico di stupefacenti, di reati ambientali e in materia di sicurezza del lavoro, questi ultimi da relazionarsi ad un territorio dove storicamente forte è l'impatto occupazionale ed ambientale delle attività legate all'estrazione ed alla lavorazione del marmo.

L'obiettivo di periodo – che nel decorso quadriennio è stato perseguito, quando in situazione di organico pieno, attraverso l'incremento da due a tre del numero dei magistrati abbinati al gruppo di lavoro n. 1, oltreché (vds. infra) attraverso il coinvolgimento del Pm di turno per la gestione delle attività caratterizzate da stringenti termini di esecuzione - è dunque quello dell'ulteriore potenziamento dell'attività di contrasto e della velocizzazione di trattazione e conseguente abbattimento della pendenza per i reati c.d. "fasce deboli" di più elevata incidenza statistica. Analogo obiettivo di periodo è da individuarsi nell'ulteriore potenziamento dell'attività di contrasto in relazione ai reati in materia di ambiente e di sicurezza del lavoro per i quali sono stati costituiti specifici gruppi di lavoro.

I.C) Analisi del contesto interno

I.C.1 Illustrazione e analisi dei flussi di lavoro nel quadriennio precedente, con riferimento alle principali tipologie di reato e alle articolazioni interne dell'ufficio, nonché allo svolgimento delle funzioni civile del pubblico ministero, della sua attività nel settore delle misure di prevenzione e dell'esecuzione penale. *(art. 11 co. 3 n. 2 Circ. Procure)*

Nel quadriennio 14/4/2020-14/4/2024 dal dato statistico riferito alle articolazioni interne dell'Ufficio (vds. all. n.2) risulta:

- Gruppo di lavoro n. 1: in procedimenti iscritti contro noti n. 1573 sopravvenienze e n. 1419 attività definitorie; in procedimenti iscritti contro ignoti n. 107 sopravvenienze e n. 96 attività definitorie;
- Gruppo di lavoro n. 2: in procedimenti iscritti contro noti n. 653 sopravvenienze e n. 613 attività definitorie; in procedimenti iscritti contro ignoti n. 160 sopravvenienze e n. 155 attività definitorie;
- Gruppo di lavoro n. 3: in procedimenti iscritti contro noti n. 110 sopravvenienze e n. 105 attività definitorie; in procedimenti iscritti contro ignoti n. 75 sopravvenienze e n. 73 attività definitorie;
- Gruppo di lavoro n. 4: in procedimenti iscritti contro noti n. 302 sopravvenienze e n. 267 attività definitorie; in procedimenti iscritti contro ignoti n. 28 sopravvenienze e n. 30 attività definitorie;
- Gruppo di lavoro n. 5: in procedimenti iscritti contro noti n. 1024 sopravvenienze e n. 932 attività definitorie; in procedimenti iscritti contro ignoti n. 32 sopravvenienze e n. 29 attività definitorie.

Il dato delle pendenze iniziali, che è bassissimo e oscilla tra zero e quattro, non può, evidentemente, essere considerato attendibile per ragioni verosimilmente da ricondursi alla precedente diversa configurazione, rispetto a quella attuale, dei gruppi di lavoro che ha determinato, da un punto di vista informatico, l'azzeramento dei contatori "per materia". Questo, a sua volta, rende poco significativo il dato complessivo dei flussi posto che non è evidenziabile l'attività di definizione e di abbattimento della pendenza "specialistica" precedente, e posto che, evidentemente, partendosi da dati iniziali di pendenza irrealisticamente prossimi allo zero, il dato finale delle sopravvenienze non poteva che essere superiore a quello delle attività definitorie, la differenza essendo data dai procedimenti iscritti (solo) dopo l'inizio del periodo preso in considerazione e per i quali erano ancora in corso indagini al momento del presente rilevamento statistico.

Rimane, quindi, che l'analisi dei flussi, per il passato, dovrà basarsi su quanto sopra (sub I.B.1) evidenziato in riferimento alla analisi, e alla definizione, delle tipologie di reato più diffuse sul

territorio, i quali peraltro comprendono anche fattispecie rientranti nelle attribuzioni dei gruppi di lavoro. L'abbattimento delle pendenze che, in relazione a essi, è stato quasi sempre registrato trova, del resto, ampia conferma in quanto infra illustrato (vds. infra sub V.A.1) in riferimento ai flussi generali dell'ultimo biennio.

Può aggiungersi che, estendendo al quadriennio 14/4/2020-14/4/2024 l'analisi dei flussi relativi alla generalità dei reati iscritti, l'abbattimento delle pendenze risulta ancora una volta confermato. Infatti (vds. all. n. 3 in allegato a verbale di riunione d'Ufficio del 24/10/2024 ex art. 12 commi 1 e 2 della Circolare) a fronte di un numero di pendenze iniziali al registro modello 21 pari a 2713 procedimenti, si registrano pendenze finali pari a 957 procedimenti, con relativo abbattimento del 64,7%; a fronte, poi, di un numero di pendenze iniziali al registro modello 44 pari a 1677 procedimenti, si registrano pendenze finali pari a 501 procedimenti, con relativo abbattimento del 70,1%; a fronte, infine, di un numero di pendenze iniziali al registro modello 21bis pari a 846 procedimenti, si registrano pendenze finali pari a 578 procedimenti, con relativo abbattimento del 31%.

Quanto al settore civile, risultano (sempre nel quadriennio 14/4/2020-14/4/2024) n. 3656 tra visti e pareri cartacei e n. 2790 tra visti e pareri emessi tramite consolle del Pm.

Limitatamente, invece, a quanto risulta dalla consolle del Pm, e quindi successivamente alla sua adozione che è posteriore di circa un biennio rispetto all'inizio del quadriennio in considerazione, risulta promossa una causa in materia civile e presentati n. 4 ricorsi per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Risultano definiti, inoltre, n. 88 accordi di negoziazione assistita.

Quanto al settore delle esecuzioni dal dato statistico (vds. all. n. 4) si trae, nel medesimo periodo, che risultano emessi, limitandosi a quanto di più numericamente significativo: 441 provvedimenti di cumulo; 30 provvedimenti di computo ex art. 657 c.p.p.; 86 ordini di esecuzione senza sospensione; 515 ordini di esecuzione con sospensione; 41 ordini di esecuzione agli arresti domiciliari ex art. 656/10 c.p.p.; 140 revoche di decreti di sospensione ex art. 656/8 c.p.p.; 743 richieste in genere; 95 decreti di irreperibilità; 863 provvedimenti a seguito di concessione di liberazione anticipata; 123 richieste al giudice dell'esecuzione; 68 richieste di revoca benefici; 140 ordini di scarcerazione per decorrenza e scadenza pena; 250 archiviazioni/non luogo a provvedere; 487 archiviazioni per fine espiazione pena; 36 archiviazioni a seguito di provvedimenti del giudice dell'esecuzione; 569 archiviazioni per perdita di competenza; 768 trasmissioni atti al MDS per conversione pena pecuniaria; 201 esecuzioni di pene accessorie. In totale, i provvedimenti emessi nel quadriennio considerato sono stati 6207.

Risultano, infine, richieste n. 5 misure di prevenzione personale (vds. all. n. 5) non vi sono state richieste di misure di prevenzione patrimoniale.

I.C.2 La verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati nel precedente progetto organizzativo, anche con riferimento alle diverse articolazioni interne *(art. 11 co. 3 n.3 Circ. Procure)*

Si è indicato, nell'ultimo progetto organizzativo, e questo ha costituito il dato di partenza di periodo in relazione alla realtà criminale del territorio, un numero piuttosto elevato di furti in abitazione, un significativo carico di sopravvenienze per i reati di "stalking" e di maltrattamenti, oltreché dati piuttosto consistenti in materia di reati ambientali ed in materia di sicurezza del lavoro, questi ultimi da relazionarsi ad un territorio dove storicamente forte è l'impatto occupazionale ed ambientale delle attività legate all'estrazione ed alla lavorazione del marmo. Era stato quindi fissato l'obiettivo di potenziamento dell'attività di contrasto e dell'abbattimento della pendenza per i reati c.d. "fasce deboli" di più elevata incidenza statistica. Analogo obiettivo di periodo era stato individuato nel potenziamento dell'attività di contrasto in relazione ai reati in materia di ambiente e di sicurezza del lavoro. Infine, allo scopo di permettere una più omogenea trattazione degli affari unitamente all'affinamento delle tecniche investigative e al migliore orientamento della polizia giudiziaria delegata, era stato fissato anche l'obiettivo della redazione di protocolli investigativi, particolarmente

nel settore dei reati ambientali, degli infortuni sul lavoro, delle c.d. fasce deboli e dei reati fallimentari (oggi in materia di crisi d'impresa), privilegiando il previo coinvolgimento ed il confronto con soggetti ed enti, anche esterni all'ufficio, in grado di fornire contributi e spunti di riflessione.

Tali obiettivi sono stati raggiunti, come chiaramente emerge dall'analisi dei flussi e dall'abbattimento delle pendenze, attraverso l'incremento da due a tre, reso possibile solo dall'ottobre 2021 in situazione di organico pieno, del numero dei magistrati inseriti nei gruppi 1 e 5. Sono stati poi redatti, con il coinvolgimento di soggetti esterni, protocolli e direttive investigative in materia di reati di cui al CCI (ex reati fallimentari), ai reati tributari, agli infortuni sul lavoro, in materia di fasce deboli.

Si è cercato, poi, di incentivare, mediante ogni forma resa possibile dall'ordinamento, l'utilizzo del Portale NdR unitamente all'attività di scansione mediante Tiap degli atti di indagine; tanto allo scopo di meglio gestire – stante la drammatica carenza di personale amministrativo, e all'inizio pure in considerazione dell'esigenza di evitare assembramenti negli uffici per l'emergenza Covid - la fase del deposito atti dopo l'emissione degli avvisi ex art. 415 bis c.p.p.; nella pressoché totalità dei casi ai difensori, previa corresponsione degli importi dovuti tramite applicativo Pago-Pa, le copie scansionate degli atti depositati sono state inviate in via telematica ai loro indirizzi di posta e ciò risulta avere trovato anche l'apprezzamento del Foro.

L'utilizzo di Tiap è stato implementato anche nell'ambito della più generale direttiva ministeriale finalizzata alla dematerializzazione degli atti dei procedimenti penali e al caricamento, in allora, sull'applicativo TIAP/Documenta@. In particolare, evidenziando l'elevato numero di pagine scansionate pari a 429.980 nel corso del solo anno 2022, è stata richiesta alla D.G.S.I.A., in data 6/6/2023, una unità di personale aggiuntiva che è stata in effetti in seguito accordata.

II. STRUTTURA DELL'UFFICIO

II.A) Procuratore della Repubblica

II.A.1 Carico di lavoro riservato al procuratore della Repubblica e concrete modalità di attuazione. *(art. 5 co. 5 Circ. Procure)* / Ragioni della esclusione della riserva. *(art. 5 co. 6 Circ. Procure)*

Il procuratore riserva a sé medesimo, di regola ai fini della mera immediata trasmissione all'Ufficio di Procura competente ex art. 11 codice di procedura penale, i procedimenti riguardanti magistrati; inoltre, i procedimenti per i reati previsti dal Codice della Strada nonché i procedimenti per reati di lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazioni al Codice della Strada (art. 590 bis c.p.).

Ancora, assegna a sé stesso le nuove notizie di reato non rientranti né tra le materie specialistiche (vds. infra sub II.D) né tra quelle prima indicate in via generale quale oggetto di riserva, vale a dire tutte le restanti tipologie di reato (c.d. "generico"); tanto avverrà in funzione del giorno del loro avvenuto deposito in Ufficio (c.d. "pervenuto") e sulla base - a rotazione casuale di un giorno nell'arco di un numero di giorni pari a quello magistrati in servizio, e quindi a rotazione casuale di un giorno nell'arco di un numero di giorni ordinariamente pari a successivi blocchi di sei giorni - di appositi e corrispondenti turni giornalieri interni, predisposti dal procuratore stesso a cadenza trimestrale ed in grado di assicurare impermeabilità all'esterno, automatismo nonché, già nel medio periodo, tendenziale parità numerica nel riparto (vds, più diffusamente, infra sub III.A).

Tali specifiche si ritengono preferibili rispetto alla indicazione di riserva ovvero di auto-assegnazione di reati al procuratore per mera percentuale numerica in diminuzione (vds., comunque, sul punto infra) rispetto ai sostituti procuratori in quanto meglio paiono obbedire a criteri di automatismo, trasparenza e predeterminazione.

Come già sopra rappresentato, il procuratore provvede alla tempestiva qualificazione giuridica, iscrizione e assegnazione, a sé stesso ovvero ai colleghi, delle notizie di reato ai sensi di cui all'art. 335 c.p.p..

Coordina tutti i gruppi di lavoro.

Riserva a sé medesimo la materia delle esecuzioni, quella delle misure di prevenzione (salvo quanto previsto infra sub IV.D) e quella relativa ai rapporti con l'Ufficio di Sorveglianza, alle cui udienze inoltre presenzia.

Faranno, inoltre, carico al procuratore gli adempimenti relativi a richieste rogatoriali estere (rogatorie passive); le rogatorie per l'estero (rogatorie attive) competeranno invece al magistrato titolare del procedimento di riferimento.

Faranno, altresì, carico al procuratore tutti gli affari civili, eccettuati quelli che presentino aspetti di connessione rispetto a procedimenti per reati rientranti tra le materie specialistiche trattate dai Gruppi di lavoro 1 e 4 per cui valgono gli stessi criteri di assegnazione indicati infra sub IV.Q in riferimento alla partecipazione alle relative udienze.

Competono infine al procuratore le apostille e tutti gli adempimenti amministrativi dovuti in ragione della mancanza in pianta organica della figura del dirigente amministrativo nonché alla cronica assenza (che si protrae ormai dal giugno 2021) di entrambi i direttori amministrativi previsti in pianta organica.

Trattandosi di attribuzioni eguali a quelle previste dal progetto organizzativo precedente e successive variazioni, e avuto riguardo sempre al criterio percentuale di cui all'art. 5 punto 5 della Circolare cit. si ritiene utile, a titolo esemplificativo, evidenziare (vds. all. n. 6) che nel decorso anno 2023 lo scrivente è risultato assegnatario di n. 478 procedimenti iscritti a modello 21 e di n. 552 procedimenti iscritti a modello 44, mentre i cinque sostituti procuratori in organico sono risultati, complessivamente, assegnatari di n. 3202 procedimenti iscritti a modello 21 e di n. 3082 procedimenti iscritti a modello 44. Segue che, in quell'anno, la percentuale dei procedimenti assegnati al procuratore a mod. 21 (478) è stata pari al 74,6% della media (3202:5=640) di quelli assegnati a ciascun sostituto procuratore; a modello 44 (552) è stata pari all'89,6% della media (3082:5=616) di quelli assegnati a ciascun sostituto procuratore.

Il carico di lavoro del procuratore pare dunque, vieppiù considerato nel suo complesso come prima dettagliatamente esposto, ampiamente rispettoso della percentuale di cui all'art. 5 punto 5 della Circolare sull'Organizzazione degli Uffici di Procura, riferendolo, in termini qualitativi e quantitativi, sia al complesso dell'attività svolta dagli altri magistrati dell'Ufficio, sia ai carichi complessivi di lavoro, e tenendo infine conto pure del forte aggravio derivante al procuratore medesimo dalla ridetta assenza in pianta organica della figura del dirigente amministrativo e dalla vacanza di tutti gli apicali amministrativi.

Tenuto conto dei minori impegni di udienza (vds. infra sub IV.Q) si può stimare che la riduzione del carico di lavoro rispetto agli altri magistrati dell'Ufficio si attesti per il procuratore su una percentuale complessivamente pari a circa il 30%.

II.A.2 Compiti di coordinamento e direzione del procuratore della Repubblica

Anche tenuto conto delle considerazioni espresse nella delibera del CSM del 19/11/2020 (pratica n. 106/OP/2019, in particolare punto 4 sub a, in all. n. 7), non paiono esservi sufficienti ragioni, in un ufficio di dimensioni così ridotte, per delegare funzioni di coordinamento dei gruppi di lavoro; in effetti, a diversamente ragionare, ci si troverebbe, di fatto, a distribuire – e peraltro solo nelle non frequenti condizioni di organico pieno- tra cinque sostituti procuratori compiti di coordinamento relativamente a cinque diversi gruppi di lavoro.

Occorre, peraltro, realisticamente prendere atto del fatto che i posti di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa, ultimamente perciò soggetti a frequenti rotazioni, vengono coperti più con colleghe e colleghi di prima nomina che a seguito di ordinarie procedure di tramutamento (dei cinque sostituti procuratori qui al momento presenti, quattro sono magistrati arrivati al termine del tirocinio, mentre il quinto è giunto a seguito di procedura di copertura di posto rimasto vacante a seguito di precedenti bandi di tramutamento andati deserti e, dunque, in sede dichiarata disagiata); parendo, quindi, anche per questa via soluzione organizzativa rischiosa, quando non fonte di ulteriori difficoltà per loro stessi, prevedere stabilmente l'istituzione di funzioni di coordinamento che sarebbero per lo più destinate a essere distribuite tra i sostituti procuratori all'indomani stesso della conclusione del periodo di tirocinio.

Per tutto il complesso di ragioni che si è cercato di illustrare, dunque, le funzioni di coordinamento di tutti i gruppi di lavoro dovranno necessariamente continuare a costituire onere del procuratore nell'ambito della più generale attività volta garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale e l'attuazione, da parte dei sostituti, delle direttive emanate. Nell'ambito di questo compito il procuratore avrà come obiettivo l'efficace coordinamento anche tra i diversi gruppi, la ulteriore elaborazione – anche con l'ausilio dei colleghi- di direttive generali che tengano conto della specifica realtà operativa, la diffusa e costante circolazione delle informazioni utili a razionalizzare le attività investigative.

Competono, infine, al procuratore, i compiti di coordinamento dovuti ai sensi di cui all'art. 5.3 della Circolare sull'Organizzazione degli Uffici di Procura.

II.A.3 Indicazione del procuratore aggiunto, o del magistrato, che ha collaborato con il procuratore alla redazione del progetto organizzativo. *(art. 64 Circ. Procure)*

Nessuno.

II.B) Procuratore aggiunto

II.B.1 Carico di lavoro riservato al procuratore aggiunto e relativa percentuale di riduzione. *(art. 6 co. 4 Circ. Procure)*

Non è previsto in pianta organica il posto di procuratore aggiunto.

I.B.2 Compiti di coordinamento e direzione dei procuratori aggiunti *(art. 11 co. 3 n. 16 Circ. Procure)*

Non è previsto in pianta organica il posto di procuratore aggiunto.

II.C) Vicario

II.C.1 Indicazione del magistrato destinato alle funzioni di procuratore della Repubblica in caso di sua mancanza o impedimento. *(art. 7 co. 1 Circ. Procure)*

Dottor Marco Mansi.

II.C.2 Criteri adottati per l'individuazione del Vicario *(art. 11 co. 4 n. 6 Circ. Procure)*

Il Dott. Mansi, magistrato che ha conseguito la settima valutazione di professionalità e ha fatto ingresso in magistratura con DM 8/3/1990, viene qui individuato - in un Ufficio nel quale gli altri sostituti procuratori hanno tutti per la prima volta assunto le funzioni in data 27/9/2021 al termine del tirocinio - in ragione della lunga esperienza maturata negli uffici requirenti, dei quali ha ininterrottamente fatto parte operando sia in uffici di Procura all'epoca c.d. promiscui, sia in uffici di Procura presso i Tribunali che presso le Corti d'Appello. Nel corso della sua lunga carriera il dottor

Mansi si è occupato di reati oggi rientranti in tutti i gruppi specialistici qui istituiti e per i quali, quindi, è in grado di svolgere funzioni di coordinamento in caso di mancanza o di impedimento del procuratore. Egli è qui stato, in aggiunta, procuratore facente funzioni dal maggio 2019 fino all'aprile del 2020 maturando una specifica conoscenza delle complessive dinamiche interne d'ufficio. Ha, infine, conseguito, nel dicembre 2021, attestato di partecipazione al corso per l'esercizio delle funzioni direttive e ha ottenuto dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Genova parere favorevole all'esercizio di funzioni semidirettive.

II.C.3 Criteri ai quali i procuratori aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie. *(art. 11 co. 4 n. 2 Circ. Procure)*

Nell'esercizio delle funzioni vicarie il Dott. Mansi dovrà attenersi ai medesimi criteri fissati nel presente Progetto Organizzativo e negli ordini di servizio vigenti. In materia di rapporti con la stampa seguirà le direttive di cui alla nota Prot. Int. n. 881/2022 del 26/4/2022 (vds. all. n. 8).

Curerà, infine, di informare tempestivamente il procuratore di eventuali determinazioni assunte in riferimento ai casi di maggior rilevanza.

In caso di assenza o impedimento del Dott. Mansi, la reggenza o la supplenza nella direzione dell'Ufficio compete al magistrato con maggiore anzianità di ruolo.

In caso di reggenza per durata presumibilmente superiore a sei mesi spetta al Vicario, ovvero a chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, la stessa percentuale di esonero dal lavoro giudiziario prevista, nel presente Progetto Organizzativo, per il procuratore.

II.D) Unità organizzative e articolazioni interne dell'ufficio

Si ritiene, in ragione dei soddisfacenti risultati conseguiti durante la vigenza del precedente Progetto Organizzativo, di mantenere l'istituzione di cinque gruppi di lavoro, più una unità dedicata alla definizione degli affari semplici, indicandosene le attribuzioni nei termini che seguono:

- Gruppo 1: reati (ed affari civili) in materia di famiglia e fasce deboli, violenza contro le donne e domestica: delitti di cui al Titolo XI del Libro II del codice penale; art. 591 c.p.; art. 643 c.p.; artt. da 609 bis a 609 sexies c.p.; art. 609 octies c.p.; 609 undecies c.p.; art. 612 bis c.p.; art. 612 ter c.p.; artt. da 593 a 593 ter c.p.; artt. 582, 583 e 583 quinquies del codice penale nelle sole ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, c.p.; ove ulteriori, reati comunque ricompresi negli elenchi di cui: all'art. 362 comma 1 ter c.p.p.; all'art. 362 bis c.p.p.; all'art. 132 bis, comma 1, N.Att. c.p.p.;
- Gruppo 2: reati in materia di ambiente, rifiuti, urbanistica e edilizia: tutte le fattispecie di reato previste dalle leggi speciali nelle suddette materie; art. 423 bis c.p.; delitti di cui al Titolo VI bis del Libro II del codice penale (ad eccezione, naturalmente, di quelli di cui all'art. 51 comma 3 bis c.p.p.); reati di cui agli artt. 733 bis e 734 c.p.;
- Gruppo 3: reati contro la Pubblica Amministrazione: delitti di cui al Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale, escluso il reato di cui all'art. 316 ter c.p.; art. 346 bis c.p.; art. 347 c.p.; artt. 353, 353 bis e 354 c.p.;
- Gruppo 4: reati (ed affari civili) in materia di crisi d'impresa, economica, finanziaria e tributaria: reati di cui al Titolo XI del Libro V del codice civile; art. 316 ter c.p.; art. 640 bis c.p.; art. 644 c.p.; artt. 648 bis e 648 ter c.p.; art. 648 ter.1 c.p.; reati di cui al D.L.vo 12/1/2019 n. 14; reati di cui al D.L.vo 10/3/2000 n. 74; reati di cui al D.L.vo 1/9/1993 n. 385;
- Gruppo 5: reati in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, infortuni e malattie professionali: tutte le fattispecie di reato previste dalle leggi speciali in materia; art. 437 c.p.; artt. 589 e 590

c.p. ove commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; art. 603 bis c.p. .

Come meglio sopra argomentato nella parte relativa alla valutazione dei flussi ed alla realtà criminale del territorio, il dato statistico delle materie specialistiche induce a ritenere equilibrato un criterio di riparto che - tenuto conto dei cinque sostituti procuratori in pianta organica e del fatto che, come sopra detto, necessariamente ciascuno di loro dovrà essere abbinato a più gruppi di lavoro - si articoli secondo lo schema che segue:

- Gruppo 1: n. 3 sostituti procuratori: dott. Marco Mansi (A), dott. Elena Marcheschi (B), dott. Giulia Giancola (C), tutti con eguali percentuali di assegnazione;
- Gruppo 2: n. 2 sostituti procuratori, dott. Clarissa Berno (D), dott. Marianna Di Palo (E), tutti con eguali percentuali di assegnazione;
- Gruppo 3: n. 2 sostituti procuratori, dott. Clarissa Berno (D), dott. Marianna Di Palo (E), tutti con eguali percentuali di assegnazione;
- Gruppo 4: n. n. 2 sostituti procuratori, dott. Clarissa Berno (D), dott. Marianna Di Palo (E), tutti con eguali percentuali di assegnazione;
- Gruppo 5: n. 3 sostituti procuratori: dott. Marco Mansi (A), dott. Elena Marcheschi (B), dott. Giulia Giancola (C), tutti con eguali percentuali di assegnazione;

Questo, in definitiva, determina una suddivisione specialistica che, salvaguardando nei limiti del possibile il valore dei gruppi di lavoro senza del tutto sacrificarlo alle ridotte dimensioni dell'ufficio, può essere rappresentata secondo lo schema che segue:

- Gruppi 1 e 5: n. 3 sostituti procuratori, (A), (B), (C);
- Gruppi 2, 3, 4: n. 2 sostituti procuratori (D), (E).

Per affari semplici si intendono i procedimenti iscritti per taluno dei reati di cui all'art. 4 D.Lgs. 274/2000, salve occasionali ipotesi di complessità da valutarsi necessariamente in modo casistico, nonché quelli di competenza del giudice ordinario che, del pari non presentando particolari difficoltà di ordine tecnico-giuridico, non abbisognino di attività di indagine ulteriore rispetto a quella già risultante dagli allegati alla CNR, e che quindi si prestino a definizione immediata per lo più tramite modelli di imputazione seriali.

Essi verranno trattati attraverso strutture di supporto date dall'abbinamento tra i singoli magistrati e i VPO (vds pure infra sub II.L e sub IV.B), questi ultimi operanti nell'ambito dell'Ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica e del quale quest'ultimo garantisce il coordinamento sì da assicurare che l'esercizio dell'azione penale avvenga secondo criteri uniformi.

Le gravissime carenze (al momento è vacante più del 50% dell'organico dei dipendenti ministeriali e le scoperture sono destinate ad aumentare ulteriormente per effetto di prossimi pensionamenti) non consentono, purtroppo, di dotare nel presente tale struttura di supporto di personale amministrativo ulteriore a quello più oltre indicato (sub IV.B) e che sia ad essa in via esclusiva dedicato, fatta salva una operatrice giudiziaria incaricata della gestione di tutti gli adempimenti di segreteria in relazione ai procedimenti iscritti, contro noti ovvero contro ignoti, per i reati di competenza del Giudice di Pace, residuando per il resto unicamente il personale di segreteria ordinariamente abbinato ai singoli sostituti procuratori; le risorse informatiche assegnate ai VPO, ricomprese tra quelle complessivamente indicate sopra sub 1.A.1, sono costituite da un pc portatile ciascuno; 2 stampanti; possibilità di utilizzare le stampanti di rete**.**

L'attività di coordinamento è, inoltre, sia all'interno dei singoli gruppi che tra i diversi gruppi di lavoro, assicurata dal procuratore anche mediante specifiche direttive investigative ovvero eventuali coassegnazioni tra colleghi in relazione a procedimenti aventi a oggetto reati rientranti nelle attribuzioni di diversi gruppi; al caso, attraverso riunioni d'Ufficio con la partecipazione di tutti i

colleghi interessati e finalizzate a individuare, di volta in volta, soluzioni adeguate e auspicabilmente condivise.

II.D.1 Articolazione interna specializzata in materia di violenza contro le donne e domestica (*art. 9 co. 4 Circ. Procure*)

Si sono sopra indicate (sub I.A.2) le ragioni per le quali non si è, al presente, ritenuto di poter delegare funzioni di coordinamento dei gruppi di lavoro. Il procuratore assume, quindi, direttamente il compito di coordinamento anche per l'articolazione interna specializzata in materia di violenza contro le donne e domestica.

Circa il perdurante mantenimento di articolazione interna specializzata in materia di violenza sulle donne ci si riporta a quanto sopra (sub 2.D) esposto in riferimento all'attività del Gruppo di lavoro n. 1.

II.D.2. Organigramma delle articolazioni interne dell'ufficio

Organigramma testuale

- Gruppo [1] Reati (e affari civili) in materia di famiglia e fasce deboli, violenza contro le donne e domestica. Composto da tre magistrati, oltre al procuratore con funzioni di coordinamento;
- Gruppo [2] Reati in materia di ambiente, rifiuti, urbanistica e edilizia. Composto da due magistrati oltre al procuratore con funzioni di coordinamento;
- Gruppo [3] Reati contro la Pubblica Amministrazione. Composto da due magistrati, oltre al procuratore con funzioni di coordinamento;
- Gruppo [4] Reati (e affari civili) in materia fallimentare, economica, finanziaria, societaria e tributaria. Composto da due magistrati, oltre al procuratore con funzioni di coordinamento;
- Gruppo [5] Reati in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, infortuni e malattie professionali, omicidio e lesioni colpose in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Composto da tre magistrati, oltre al procuratore con funzioni di coordinamento;
- Ufficio Gestione Affari Semplici: Reati di competenza del Giudice di Pace, Affari di pronta definizione, nel senso precisato sopra, che si vale dell'apporto dei V.P.O. e dei Pm assegnatari a loro abbinati, coordinato dal procuratore nell'ambito dell'Ufficio di Collaborazione;

II.D.3. Composizione delle articolazioni interne dell'ufficio

Articolazione interna	Specializzazione	Organico
Gruppo di lavoro n. 1. Composto da n. 3 magistrati oltre al procuratore con funzioni di coordinamento.	Reati (e affari civili) in materia di famiglia e fasce deboli, violenza contro le donne e domestica.	*1.* (coordinatore) procuratore *2.* dott. Marco Mansi *3.* dott. Elena Marcheschi *4.* dott. Giulia Giancola
Gruppo di lavoro n. 2 Composto da n. 2 magistrati oltre al procuratore con funzioni di coordinamento.	Reati in materia di ambiente, rifiuti, urbanistica e edilizia	*1.* (coordinatore) procuratore *2.* dott. Clarissa Berno *3.* dott. Marianna Di Palo
Gruppo di lavoro n. 3 Composto da n. 2 magistrati oltre al procuratore con funzioni di coordinamento.	Reati contro la Pubblica Amministrazione	*1.* (coordinatore) procuratore *2.* dott. Clarissa Berno *3.* dott. Marianna Di Palo

Gruppo di lavoro n. 4 Composto da n. 2 magistrati oltre al procuratore con funzioni di coordinamento	Reati (e affari civili) in materia fallimentare, economica, finanziaria, societaria e tributaria	1. (coordinatore) procuratore 2. dott. Clarissa Berno 3. dott. Marianna Di Palo
Gruppo di lavoro n. 5 Composto da n. 3 magistrati oltre al procuratore con funzioni di coordinamento	Reati in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, infortuni e malattie professionali, omicidio e lesioni colpose in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro	1. (coordinatore) procuratore 2. dott. Marco Mansi 3. dott. Elena Marcheschi 4. dott. Giulia Giancola

II.D.4. Permanenza dei magistrati nell'incarico presso la stessa articolazione interna

Magistrato	Articolazione interna	Data di assegnazione	Data limite di permanenza
dott. Marco Mansi	Gruppi 1 e 5	8 gennaio 2021	7 gennaio 2031
dott. Elena Marcheschi	Gruppi 1 e 5	27 settembre 2021	26 settembre 2031
dott. Clarissa Berno	Gruppi 2, 3 e 4	27 settembre 2021	26 settembre 2031
dott. Giulia Giancola	Gruppi 1 e 5	27 settembre 2021	26 settembre 2031
dott. Marianna Di Palo	Gruppi 2, 3 e 4	27 settembre 2021	26 settembre 2031

II.E) Criteri per l'attribuzione delle funzioni di coordinamento delle unità organizzative

Premesso che, come ripetuto, non sono previsti posti di procuratore aggiunto in pianta organica e che, al presente, non si ritiene di poter delegare attività di coordinamento in relazione ai Gruppi di lavoro costituiti, si ritiene nondimeno rispettoso dei criteri interni di trasparenza, quando non addirittura in ogni caso dovuto in base alla Circolare, fissare i criteri cui il procuratore dovrà attenersi ove, in futuro, mutato avviso, ritenga di dover nominare magistrati coordinatori.

Il procuratore dovrà, previamente, motivare espressamente la ragione della decisione, particolarmente in riferimento alle mutate circostanze obiettive per le quali egli ritenga di discostarsi dalle considerazioni esposte sopra (sub II.A.2).

Di seguito, procederà a interpello indicando, oltre alla durata dell'incarico nel rispetto dei limiti previsti dalla Circolare, gli specifici criteri - di tipo esperienziale, attitudinale e tecnico-giuridico - ai quali obbedirà per individuare il magistrato prescelto in relazione all'attività del gruppo di lavoro da coordinare, e i colleghi potranno, nel presentare eventuale domanda, allegare curriculum ovvero qualsiasi altra documentazione a comprova delle competenze possedute in relazione ai criteri di scelta resi noti nell'interpello stesso.

L'interpello sarà comunque esteso – se del caso previa comunicazione telematica – anche ai magistrati destinati all'ufficio con delibera del C.S.M. che non abbiano ancora preso possesso, assegnando loro un congruo termine per presentare la domanda, con identica facoltà di allegazione di qualsiasi documentazione utile al fine di evidenziare le specifiche attitudini a ricoprire l'incarico. Ove ne ravvisi la necessità, il procuratore potrà procedere anche a diretta audizione di tutti gli aspiranti, redigendo apposito verbale.

Dalla comunicazione dell'interpello ai colleghi interessati alla scadenza del termine di presentazione delle eventuali domande in adesione dovrà intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.

Il procuratore darà poi atto, con provvedimento motivato anche in relazione a quanto in ipotesi prodotto a sostegno di ogni candidatura, della rispondenza della decisione assunta ai criteri

previamente fissati nell'interpello, ispirandosi, in ogni caso, all'idea di valorizzare, nei limiti di quanto possibile, le rappresentate competenze specifiche e le aspirazioni professionali dei colleghi.

La documentazione relativa all'interpello, alle domande presentate e agli eventuali documenti allegati, ai verbali di audizione eventualmente redatti e al provvedimento finale adottato saranno custoditi, all'interno di apposito fascicolo, nella Segreteria del Procuratore, a disposizione di tutti i magistrati dell'Ufficio.

Si rinvia, per il resto, a quanto dettagliatamente disciplinato dall'art. 9 della Circolare sull'Organizzazione degli Uffici di Procura e dagli altri articoli della Circolare stessa ivi richiamati.

II.E.1. Magistrati titolari del coordinamento delle unità organizzative

Nessuno

II.F) Criteri di assegnazione ai gruppi di lavoro/sezioni.

L'ufficio ha operato durante il periodo di vigenza del precedente Progetto Organizzativo attraverso articolazioni interne in cinque gruppi di lavoro nonché attraverso la gestione unitaria degli affari semplici secondo le modalità organizzative sopra illustrate.

Tale assetto ha dato risultati soddisfacenti; pertanto, pur tenuto conto dell'esiguo organico, esso viene confermato anche per il futuro, con l'obiettivo di pervenire, attraverso la creazione di "serbatoi di speciale competenza" per settori omogenei di reati, al perfezionamento di adeguate tecniche di indagine, a un efficace ed uniforme esercizio dell'azione penale e a una più rapida definizione dei procedimenti.

Pare inoltre inevitabile, al fine di contemperare le esigenze di specializzazione con il modesto dato dimensionale dell'Ufficio, che ogni magistrato concorra contemporaneamente a più gruppi di lavoro.

In ragione di tutto questo, sentiti i colleghi e dovendo abbinare cinque sostituti procuratori, si reputa, come per il recente passato, funzionale, sia per carico di lavoro che per criteri di omogeneità delle materie, che tre di loro lo siano ai gruppi 1 e 5, e due di loro lo siano ai gruppi 2, 3, 4.

Al riguardo (vds supra sub I.C.1) è stato oggetto di considerazione il flusso delle sopravvenienze nel quadriennio, e si è valutata anche la necessità di potenziare l'attività di contrasto ai reati in materia di violenza domestica. Si è ritenuto altresì opportuno che al gruppo 1, il più gravoso, appartengano gli stessi magistrati di cui al gruppo 5 in considerazione del fatto che la più gran parte dei reati ad esso attribuiti vengono qui definiti con la procedura estintiva prevista dal D.L.vo 81/2008 per effetto dell'adempimento delle prescrizioni impartite, e quindi con adempimenti di limitato impegno per i magistrati (dal dato statistico del quadriennio emerge che su 1024 procedimenti complessivamente iscritti per tutti i reati attribuiti al gruppo n. 5, 823 sono stati complessivamente definiti con archiviazione, e la più gran parte di essi, benché non sia stato fornito il dato tramite un estrattore specifico, lo sono stati all'esito di procedure estintive; vds. all. n. 2).

All'occorrenza, nel quadriennio decorso si è comunque proceduto a mezzo di provvedimenti perequativi aventi ad oggetto una diversa distribuzione temporanea del carico delle sopravvenienze per reati c.d. "generici". Del resto, una diversa proporzione, e cioè l'assegnazione di un numero maggiore di magistrati ai gruppi 1 e 5 sarebbe impossibile perché ne rimarrebbe soltanto uno da assegnare ai gruppi 2, 3 e 4.

L'assegnazione dei magistrati ai gruppi di lavoro dovrà avvenire secondo procedure trasparenti in grado di valorizzare le specifiche attitudini e le aspirazioni professionali dei colleghi favorendone loro completa formazione professionale e garantendo, a un tempo, le concrete esigenze di funzionalità dell'Ufficio.

Il procuratore procederà all'assegnazione dei magistrati ai gruppi di lavoro a domanda o d'ufficio secondo i casi dettagliatamente previsti dall'art. 10.1 della Circolare.

Gli specifici criteri –di tipo attitudinale e tecnico-giuridico, nonché volti a favorire la completa formazione professionale degli aspiranti tramite opportune rotazioni, avuto riguardo alle loro eventuali esperienze lavorative pregresse anche presso altri Uffici - ai quali si obbedirà per individuare il magistrato prescelto in relazione all'attività del gruppo specializzato in questione vengono qui precisati, in ordine di rilevanza, nei termini che seguono:

1) **attestazioni di partecipazione a corsi di studio, comunque denominati, tenuti dalla Scuola di Magistratura ovvero da altri Enti, aventi a tema aspetti tecnico-giuridici riferiti alle materie rientranti tra quelle attribuite al gruppo ovvero ai gruppi di lavoro oggetto di interpello;**
2) **pregressa partecipazione, anche presso altri Uffici, a gruppi di lavoro i cui componenti siano stati assegnatari di procedimenti iscritti per i medesimi reati qui attribuiti al gruppo ovvero ai gruppi di lavoro oggetto dell'interpello, con facoltà di allegazione di provvedimenti in tali ambiti redatti, ove ostensibili;**
3) **anzianità di servizio e, a parità di concorso, migliore posizione in graduatoria.**

II.F.1. Modalità di individuazione dei posti da pubblicare includendo gli eventuali posti di risulta che dovranno essere necessariamente coperti. *(art. 10 co.2 lett. a)*

L'interpello per l'assegnazione a domanda ai gruppi di lavoro sarà pubblicato entro il termine di due mesi antecedenti il maturare del periodo massimo di permanenza del magistrato nella stessa unità organizzativa, così come previsto dall'art. 10 comma 3 lett. b) della Circolare e calcolato a decorrere dalla data di effettivo possesso, applicate le disposizioni di cui all'art. 4 del citato Regolamento CSM adottato con delibera 13/3/2008 e succ. modd.

Ove invece la vacanza consegua a tramutamento del magistrato ad altra sede, il procuratore provvederà senza ritardo alla pubblicazione dell'interpello e la movimentazione avrà luogo alla data di effettiva cessazione della permanenza in questa sede del magistrato uscente.

L'interpello includerà anche i posti di risulta che dovranno essere necessariamente coperti. A tale riguardo, ad organico pieno, vale a dire in presenza di cinque sostituti procuratori, i posti di risulta saranno individuati in maniera tale che, all'esito delle movimentazioni, rimanga inalterata la proporzione di n. 3 magistrati assegnati ai gruppi di lavoro nn. 1 e 5 e di n. 2 magistrati assegnati ai gruppi di lavoro nn. **2, 3 e 4**.

In presenza di quattro sostituti procuratori (vale a dire finché uno dei cinque posti previsti in pianta organica rimanga vacante) i posti di risulta saranno individuati in maniera tale che, all'esito delle movimentazioni, sia assicurata la proporzione di n. 2 magistrati assegnati ai gruppi di lavoro nn. 1 e 5 e di n. 2 magistrati assegnati ai gruppi di lavoro nn. **2, 3 e 4**.

Pur nel rispetto dell'esigenza di salvaguardare fin dove possibile il principio ed il valore della specializzazione per gruppi di lavoro, pare nondimeno utile a questo riguardo, in ottica di trasparenza e predeterminazione, prevedere sin d'ora che nell'ipotesi in cui l'Ufficio dovesse trovarsi ad operare con un numero di sostituti procuratori complessivamente inferiore a quattro (vale a dire per tutto il periodo in cui più di uno dei cinque posti previsti in pianta organica rimangano vacanti), le nuove notizie di reato saranno tutte assegnate in funzione del c.d. "pervenuto" - a rotazione, in automatico e sulla base di corrispondenti turni giornalieri interni secondo gli stessi criteri indicati sub III.A – a tutti i magistrati. Sarà pertanto temporaneamente sospesa la suddivisione in gruppi di lavoro, giudicandosi impraticabile in una situazione del genere la suddivisione in cinque gruppi specialistici. Cessata la causa di sospensione, i colleghi rimasti seguiteranno nella medesima situazione precedente, salvo il loro diritto a concorrere, secondo le regole generali, all'assegnazione dei nuovi posti oggetto di pubblicazione.

II.F.2. Eventuali regole ostative alla mobilità interna connesse alla funzionalità dell'ufficio, ulteriori rispetto al periodo di permanenza minima. *(art. 10 co.2 lett. b)*

E' ostativo alla mobilità interna, in via ulteriore rispetto a quanto previsto dall'art. 10 comma 2 lett. b) della Circolare, unicamente la impossibilità di mantenere, in caso di accoglimento della domanda, la proporzione del numero di magistrati facenti parte dei gruppi così come sopra indicata (sub II.F.1) e stabilita per ragioni connesse alla funzionalità dell'Ufficio in termini di valutazione del carico complessivo di assegnazioni.

A mente del disposto di cui all'art. 4 comma 2 del Regolamento adottato con delibera CSM 13/3/2008 e succ. modd., il magistrato trasferito a seguito di ultradecennalità potrà, comunque, tornare nello stesso gruppo solo dopo il decorso del termine di cinque anni dalla presa di possesso del nuovo incarico, da computarsi secondo quanto previsto dall'art. 10.4 della Circolare sull'Organizzazione degli Uffici di Procura.

II.F.3. Modalità di presentazione delle domande con specifico riferimento alla eventuale documentazione da allegare. *(art. 10 co.2 lett. c)*

Dopo aver individuato con le modalità sopra specificate (vds. sub II.F.1) i posti resisi vacanti, il procuratore diffonderà interpello**.**

I colleghi potranno, nel presentare eventuale domanda, allegare curriculum ovvero qualsiasi altra documentazione a comprova delle competenze possedute.

L'interpello sarà comunque esteso – se del caso previa comunicazione telematica – anche ai magistrati destinati all'ufficio con delibera del C.S.M. e che non abbiano ancora preso possesso, con identica facoltà di allegazione di qualsiasi documentazione utile al fine di evidenziare le specifiche attitudini a ricoprire l'incarico.

Ove ne ravvisi la necessità, il procuratore potrà procedere anche a diretta audizione di tutti gli aspiranti, redigendo apposito verbale.

Tra la comunicazione dell'interpello ai Colleghi e la scadenza del termine di presentazione delle eventuali domande in adesione dovrà intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.

Il procuratore darà poi atto, con provvedimento motivato anche in relazione a quanto in ipotesi prodotto a sostegno di ogni candidatura, della rispondenza della decisione assunta ai criteri previamente fissati, ispirandosi, in ogni caso, all'idea di valorizzare, nei limiti di quanto possibile, le rappresentate competenze specifiche e le aspirazioni dei colleghi favorendo altresì le soluzioni più in grado di assicurarne la completa formazione professionale.

La documentazione relativa all'interpello, alle domande presentate e agli eventuali documenti allegati, ai verbali di audizione eventualmente redatti e al provvedimento finale adottato saranno custoditi, all'interno di apposito fascicolo, nella Segreteria del procuratore, a disposizione di tutti i magistrati dell'Ufficio.

II.F.4. Criteri da applicare per l'individuazione dei sostituti procuratori da assegnare d'ufficio alle unità organizzative, per garantire la copertura dei posti rimasti senza aspiranti all'esito dell'interpello o per far fronte ad eccezionali e straordinarie esigenze di funzionalità dell'ufficio. *(art. 10 co.2 lett. e)*

Nel caso in cui, all'esito di interpello, sia necessario provvedere d'ufficio alla copertura, in taluno dei gruppi di lavoro, di posti rimasti senza aspiranti, il procuratore provvederà ad assegnarvi quello dei magistrati che sia, in altro gruppo, più prossimo a maturare il termine massimo di permanenza decennale scelto tra quanti abbiano preso possesso in altro gruppo da almeno otto anni, in tal modo favorendo, oltre che le esigenze di funzionalità dell'Ufficio con riferimento al riparto delle future

assegnazioni dei procedimenti di maggiore complessità (rif. art. 19 comma 2 D.L.vo 5/4/2006 n. 160), anche la periodica rotazione dei colleghi; ove più magistrati - come potrebbe teoricamente accadere in questo Ufficio ove quattro dei cinque sostituti procuratori in organico sono stati tutti inseriti in pari data nei gruppi, al termine del periodo di tirocinio - abbiano maturato un termine eguale di permanenza superiore ad otto anni, il procuratore si farà carico di assegnare d'ufficio il posto rimasto vacante ispirandosi al principio di contemperare comunque la valorizzazioni delle attitudini del prescelto con le esigenze organizzative e dando esplicita ragione dei criteri, dello stesso tipo di quelli indicati sub II.F.3, seguiti per individuarlo.

Ove nessuno dei sostituti procuratori già assegnati agli altri gruppi abbia maturato il periodo di otto anni di permanenza, il procuratore assegnerà il posto d'ufficio al magistrato di nuova destinazione che non sia stato ancora assegnato ad altri gruppi di lavoro e che sia già stato inutilmente destinatario dell'interpello; ove i magistrati di nuova destinazione versanti nella medesima situazione fossero più d'uno, e conseguentemente più d'uno fossero i posti da coprire, il procuratore assegnerà d'ufficio i posti rimasti vacanti mediante provvedimento motivato in base agli stessi criteri sub II.F.3 in quanto applicabili (esclusa, cioè, la rotazione ove si trattasse di magistrati di prima nomina).

In difetto anche di magistrati di nuova destinazione, il posto vacante sarà assegnato d'ufficio a quello dei magistrati già inseriti in altri gruppi di lavoro che vi abbia preso possesso da più tempo e sempre che abbia maturato il periodo minimo di permanenza. Eguali criteri varranno, in tal caso, per l'assegnazione dell'eventuale posto di risulta.

Ulteriormente, ove, in tale ultimo caso, l'interpello fosse stato determinato da vacanza dovuta alla permanenza decennale nel gruppo, e nessun altro componente dell'Ufficio avesse, alla data di scadenza dell'interpello medesimo, maturato il periodo minimo di permanenza in altri gruppi, si ritiene che, poiché il periodo minimo di permanenza obbedisce alla ratio di tutelare precipuamente l'interesse del magistrato a non subire incontrollati spostamenti così salvaguardandone la formazione di adeguata professionalità, sia eccezionalmente possibile (ove non ricorra neppure il caso di cui all'art. 19 comma 2 bis D.L.vo 160/2006 cit.) tener conto delle domande di quegli eventuali aspiranti che non avessero ancora maturato il periodo minimo di permanenza nel loro gruppo di appartenenza.

In difetto anche di domande da parte di aspiranti che non abbiano maturato il periodo minimo di permanenza, il procuratore provvederà comunque, in ragione dell'eccezionalità, d'ufficio in riferimento sia al posto da riassegnare per la ultradecennalità che a quello di risulta resosi conseguentemente vacante, ispirandosi, nei limiti del possibile, ai criteri generali sopra indicati (sub 2.F e 2.F.1) e tenendo in ogni caso conto del divieto di cui all'art. 4 comma 2 del Regolamento adottato con delibera CSM 13/3/2008 e succ. modd. .

Eguali criteri varranno, in linea di principio, nel caso in cui sia necessario procedere ad assegnazione d'ufficio far fronte ad altre eccezionali e straordinarie esigenze - che il procuratore specificherà in apposito provvedimento motivato - di funzionalità di taluno dei gruppi di lavoro.

II.F.5. Criteri per l'individuazione dei posti rimasti vacanti tra quelli pubblicati da assegnare d'ufficio ai magistrati di nuova destinazione ed ai magistrati per i quali sia decorso il termine massimo di permanenza nella stessa unità organizzativa. *(art. 10 co.2 lett. f)*

E' da premettere che, come indicato sopra (sub II.D), la suddivisione in gruppi specializzati dei cinque sostituti procuratori in organico può essere rappresentata secondo il seguente schema:

- Gruppi 1 e 5: n. 3 sostituti procuratori, (A), (B), (C);
- Gruppi 2, 3, 4: n. 2 sostituti procuratori (D), (E).

Fermo quanto sin qui stabilito, i posti rimasti vacanti tra quelli pubblicati da assegnare d'ufficio saranno individuati in maniera da rispettare la proporzione numerica sopra indicata.

Nel caso di vacanze in pianta organica in misura tale da consentire ancora il mantenimento della divisione in gruppi di lavoro (vds. supra sub II.F.1), i posti rimasti vacanti tra quelli pubblicati da

assegnare d'ufficio saranno individuati in maniera da rispettare la proporzione numerica di due magistrati per i gruppi 1 e 5 e di due magistrati per i gruppi 2, 3, 4.

II.G) Magistrati titolari di incarichi di coordinamento o collaborazione. *(art. 11 co. 3 n. 25 Circ. Procure)*

Non vi sono magistrati titolari di incarichi di coordinamento o collaborazione.

II.G.1. Magistrati titolari di incarichi di coordinamento che beneficiano di un eventuale riduzione del lavoro giudiziario. *(art. 6 co.6 Circ. Procure)*

Nessuno.

II.H) Criteri selettivi per il conferimento degli incarichi di coordinamento o di collaborazione ai magistrati dell'ufficio. *(art. 11 co. 3 n. 25 Circ. Procure)*

Ci si riporta a quanto indicato sopra sub II.E

II.I) Criteri ai quali i procuratori aggiunti e i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni di coordinamento o comunque loro delegate dal capo dell'ufficio. *(art. 11 co. 4 n. 2 Circ. Procure)*

[Contenuto facoltativo]

II.L) Magistrati onorari

I compiti e le attività delegate ai magistrati onorari anche in rifermento all'ufficio di collaborazione del procuratore. *(art. 11 co. 3 n. 18 Circ. Procure)*

Come per il passato, il procuratore della Repubblica coordina l'organizzazione dell'ufficio di collaborazione di cui all'art. 15 D.L.vo 13/4/2017 n. 116, distribuendo tra tutti i vice procuratori onorari il lavoro secondo procedure automatiche, altresì indicando direttive, criteri e prassi applicative.

Allo scopo di garantire ai magistrati dell'ufficio adeguato supporto, si prevede che, in base a predeterminati criteri di abbinamento, tutti i vice procuratori onorari inseriti nell'ufficio di collaborazione coadiuvino i magistrati professionali provvedendo, sotto la loro direzione, a tutti gli atti preparatori utili, ai necessari approfondimenti giurisprudenziali nonché alla eventuale predisposizione di minute. I vice procuratori onorari potranno, inoltre essere delegati: per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai sensi di cui all'art. 459, comma 1, del codice di procedura penale; nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 550 comma 1 del codice di procedura penale, per la redazione e la proposizione delle richieste di archiviazione; per il compimento di attività di indagine, ivi compresi l'assunzione di sommarie informazioni testimoniali nonché gli interrogatori delle persone sottoposte ad indagini.

I vice procuratori onorari coadiuvano i magistrati cui sono abbinati fornendo loro supporto nell'ambito delle gestione dei c.d. affari semplici secondo le modalità sopra precisate (sub II.D). Nell'ambito dell'Ufficio di Collaborazione la trattazione dei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace (mod. 21 bis e 44 "GdP") viene attribuita– con criterio automatico e per gli atti previsti dagli artt. 15, 17 e 25 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 - a tutti i vice procuratori onorari in maniera da assicurare eguali percentuali di carico.

I vice procuratori onorari saranno delegati dal procuratore della Repubblica, con le modalità di cui all'art. 17 comma 2 D.L.vo 13 luglio 2017 n. 116, a svolgere funzioni di pubblico ministero nelle udienze dibattimentali avanti il giudice di pace nelle sedi di Massa, di Carrara e di Pontremoli; inoltre,

sempre davanti al giudice di pace, nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'art. 127 c.p.p. nonché nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'art. 655 comma 2 c.p.p..

I vice procuratori onorari potranno, infine, nel rispetto delle direttive stabilite in via generale, essere delegati dal procuratore della Repubblica a svolgere (eccettuati i casi in cui si proceda per taluno dei reati indicati dal comma 3 dell'art. 17 D.L.vo 13 luglio 2017, n. 116) funzioni di pubblico ministero avanti il Tribunale in composizione monocratica: nelle udienze dibattimentali; nell'udienza di convalida dell'arresto di cui all'articolo 558 c.p.p.; nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'art. 127 c.p.p.

III. ASSEGNAZIONE DEI PROCEDIMENTI

III.A) I criteri di assegnazione dei procedimenti penali e civili ai sostituti e ai procuratori aggiunti, con espressa specificazione dei procedimenti e delle tipologie di reato per i quali i meccanismi di assegnazione sono di natura automatica. *(art. 11 co. 3 n. 11, art. 15 co. 1 Circ. Procure)*

Verranno seguiti i seguenti generali criteri di iscrizione:
per notizia di reato, ai sensi di cui all'art. 335 comma primo c.p.p., deve intendersi quella contenente la rappresentazione di una condotta, determinata e non inverosimile, in ipotesi riconducibile a una fattispecie incriminatrice. Nell'iscrizione, ove risultino, sono sempre indicate le circostanze di tempo e di luogo del fatto.
- le notizie di reato saranno iscritte nel registro dei noti (mod. 21 o 21 bis) ove qui inoltrate a carico di soggetti di cui siano conosciute le generalità complete, per tali intendendosi nome, cognome, data e luogo di nascita; non rileva, al mero fine dell'individuazione del registro, la momentanea assenza di indicazioni in ordine a residenza, domicilio o dimora quando, comunque, non vi siano dubbi in ordine all'effettiva identità della persona;
- saranno iscritte nel registro dei noti o degli ignoti (modd. 21, 21 bis, 44 o 44 GdP) le notizie di reato qui pervenute in difetto di condizione di procedibilità;
- saranno iscritti agli atti non costituenti reato (modello 45) soltanto segnalazioni, esposti ed annotazioni i cui contenuti appaiano al presente privi di ogni possibilità di qualificazione in termini di rilevanza penale; a titolo esemplificativo si citano: le sentenze dichiarative di liquidazione giudiziale prima del deposito della relazione di curatela; le segnalazioni di infortuni sul lavoro in cui siano escluse responsabilità di soggetti diversi dall'infortunato ovvero quando l'infortunato si identifichi nel datore di lavoro né egualmente siano segnalati profili di responsabilità a carico di soggetti diversi; le richieste di autorizzazione all'accesso a fini fiscali; le segnalazioni aventi ad oggetto fattispecie depenalizzate; gli scritti di privati a contenuto non immediatamente intelligibile; i decessi per cause naturali o accidentali ovvero i casi di suicidio senza attività di istigazione o di aiuto da parte di terzi; le condotte di autolesionismo; le segnalazioni di incidenti stradali autonomi da cui siano seguite lesioni unicamente a carico del conducente.

Nell'ambito dei procedimenti iscritti a modello 45 non viene svolta alcuna attività di indagine che comporti spese anticipate dello Stato. Ove sia necessario comunque accertare cause di decessi, si provvederà ad iscrizione a carico di noti ovvero di ignoti per quel reato il cui sospetto ha, ai sensi di cui all'art. 116 N. Att. c.p.p., reso necessario procedere al conferimento di incarico medico legale.

In caso di iscrizione a modello 45, possono essere effettuati accertamenti limitati unicamente ad acquisire elementi ulteriori al fine di rendere possibile l'eventuale qualificazione in termini di penale rilevanza dei fatti rappresentati; in caso affermativo, si procederà all'esito ad immediata iscrizione a carico di noti ovvero di ignoti.

Sulla scorta di tali generali criteri e premesse, farà dunque carico al procuratore della Repubblica l'assegnazione, a sé stesso, la co-assegnazione ovvero l'assegnazione ai sostituti procuratori, di tutte le nuove notizie di reato (modelli 21, 44, 45 e 46) in materia specialistica e non, anche ove segnalate come collegate in via meramente investigativa ad altre già iscritte.

Le nuove notizie di reato rientranti tra le materie specialistiche, come sopra definite sub II.D, saranno assegnate dal procuratore al relativo gruppo di lavoro e successivamente attribuite dagli applicativi in automatico, e nel rispetto della eguale percentuale di carico, a ciascun magistrato appartenente al gruppo medesimo.

Le nuove notizie di reato non rientranti tra le materie specialistiche e a quelle precedentemente indicate in via generale quale oggetto di riserva al procuratore, vale a dire tutte le restanti tipologie di reato, saranno invece assegnate, ovvero autoassegnate, dal procuratore in funzione del giorno del loro avvenuto deposito in Ufficio (c.d. "pervenuto") e sulla base - a rotazione casuale di un giorno per ciascuno nell'arco di un numero di giorni pari a quello di tutti i magistrati in servizio compreso il procuratore, e quindi a rotazione casuale di un giorno ciascuno nell'arco di un numero di giorni ordinariamente pari a successivi blocchi di sei giorni - di appositi e corrispondenti turni giornalieri interni, predisposti dal procuratore a cadenza trimestrale e in grado di assicurare impermeabilità all'esterno, automatismo nonché, già nel medio periodo, tendenziale parità numerica nel riparto.
Tanto per scongiurare l'evenienza che attraverso la pedissequa ed indefinita ripetizione della medesima rotazione (ad es. dal più al meno anziano in servizio) si possa, in un ufficio di piccole dimensioni come questo, alla lunga facilmente individuarsi dall'esterno il nominativo dell'assegnatario giornaliero surrettiziamente così scegliendolo o, all'opposto, evitandolo.
A fini di trasparenza interna, il documento attraverso il quale il procuratore indicherà su base trimestrale gli abbinamenti tra il singolo magistrato e le notizie di reato c.d. generiche in quel giorno pervenute (da iscrivere a modelli 21, 44, 45 e 46) sarà depositato presso la segreteria del procuratore ed i sostituti procuratori avranno diritto di visionarlo in riferimento a tutte le assegnazioni pregresse.

Qualora la nuova notizia di reato consegua ad attività da parte della polizia giudiziaria soggetta a convalida o a richiesta di convalida, e anche solo laddove in relazione ad essa ed in ragione dell'urgenza siano state impartite direttive d'indagini ovvero adottati provvedimenti da parte del Pm di turno esterno (vale a dire reperibile, vds infra sub IV.T), il Pm di turno esterno medesimo provvederà alla relativa assegnazione a sé stesso informandone il procuratore nei casi di rilievo.

Nel caso, inoltre, in cui si tratti di reati ricompresi nelle materie specialistiche come sopra definite, esaurita l'attività urgente, il Pm di turno esterno il quale non faccia parte del relativo gruppo di lavoro trasmetterà il fascicolo al procuratore per la riassegnazione a uno dei Pm facente parte del gruppo specialistico in questione. In tal caso il procuratore, sentito l'interessato, potrà procedere, ove eccezionalmente più utile alla prosecuzione delle indagini in ragione della loro complessità, ad assegnazione congiunta tra il Pm originariamente assegnatario e, in automatico, altro sostituto procuratore "specialista".

Ancora, tutte le nuove notizie relative a reati rientranti nell' elenco di cui all'art. 362 comma 1 ter c.p.p. che in quello di cui al nuovo articolo 362 bis c.p.p., nonché nell'elenco di cui all'art. 132 bis comma 1 lettera a-bis) N.att. c.p.p. dovranno essere immediatamente inoltrate al Pm di turno.
Trattasi, in aggiunta a quelli di cui all'art. 362 comma 1 ter c.p.p., ove commessi in ambito "domestico", dei reati, consumati o tentati, di cui agli artt. 558 bis c.p. (Costrizione o induzione al matrimonio), 583 bis c.p. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 593 ter c.p. (Interruzione di gravidanza non consensuale), 610 c.p. (violenza privata) 612 comma secondo c.p. (minaccia grave o aggravata ex art. 339 c.p.), 612 ter c.p. (Diffusione illecita di immagini o video

sessualmente espliciti), 613 comma 3 c.p. (Stato di incapacità procurato mediante violenza, nell'ipotesi aggravata); reati, tutti, inseriti nell'art. 362 bis c.p.p. ma, appunto, tuttora non ricompresi nel catalogo di cui all'art. 362 comma 1 ter c.p.p. . Trattasi, inoltre, del reato di cui all'art. 387 bis c.p. (Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa), richiamato unicamente dalla novellata lettera a-bis) dell'art. 132 bis comma 1 N.att. c.p.p. per la quale l'art. 4 L. 168/2023, titolato "Trattazione spedita degli affari nella fase cautelare", prevede che la priorità di trattazione debba essere assicurata anche alla richiesta di misura cautelare personale.

In tutte queste ipotesi, il Pm di turno, ove non ravvisi i presupposti per procedere alla assunzione di informazioni a norma del comma 1 ter dell'art. 362 c.p.p. né ravvisi i presupposti per avviare immediata attività volta a richiedere misure cautelari nei termini di cui all'art. 362 bis c.p.p., provvederà a rimettere gli atti al procuratore (l'urgenza di provvedere essendo, appunto e per contro, ciò che solo legittima il Pm di turno esterno all'assegnazione del procedimento a sé stesso) perché proceda alla iscrizione e alla assegnazione secondo le regole generali, comunicandogli altresì in forma scritta le ragioni delle determinazioni negative così assunte.

Sempre in riferimento a tutti i reati in questione, il Pm di turno, ove appartenga al gruppo di lavoro n. 1:

- assegnerà a sé stesso il procedimento quando, invece, ravvisi i presupposti per procedere alla assunzione di informazioni a norma del comma 1 ter dell'art. 362 c.p.p. e/o ravvisi i presupposti per richiedere misure cautelari nei termini di cui all'art. 362 bis c.p.p.;

Sempre in riferimento a tutti i reati in questione, il Pm di turno, ove non appartenga al gruppo di lavoro n. 1:

- dopo aver assegnato a sé stesso il procedimento per la ravvisata necessità di procedere nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 ter c.p.p. dell'art. 362 bis c.p.p., trasmetterà gli atti al procuratore che provvederà alla riassegnazione in automatico al gruppo di lavoro n. 1 secondo criteri generali ovvero alla coassegnazione al Pm originariamente assegnatario e, in automatico, al altro sostituto procuratore facente parte del gruppo di lavoro n. 1 ove eccezionalmente più utile alla prosecuzione delle indagini in ragione della loro complessità e sempre sentito il collega originariamente assegnatario;
- qualora, invece ovvero in aggiunta, ravvisi comunque i presupposti per valutare richieste di misure cautelari nei termini di cui all'art. 362 bis c.p.p., rimarrà titolare del procedimento oggetto di precedente autoassegnazione in ragione della ritenuta urgenza, salvo successivo provvedimento di coassegnazione, da parte del procuratore, in automatico e secondo le regole generali, ad altro sostituto procuratore facente parte del gruppo di lavoro n. 1 ove eccezionalmente più utile alla prosecuzione delle indagini in ragione della loro complessità e sempre sentito il collega originariamente assegnatario.

Tanto si rende necessario per evitare, stanti le piccole dimensioni dell'Ufficio, di gravare degli eventuali adempimenti urgenti sempre ed esclusivamente i soli colleghi (tre, a organico pieno) facenti parte del gruppo 1; altresì, per neutralizzare le possibili ricadute negative - sul rispetto degli stringenti termini di cui all'art. 362 comma 1 ter c.p.p. e 362 bis c.p.p. e dell'indicazione di priorità cautelare prevista dall'art. 132 bis comma 1 lettera a-bis) N.att. c.p.p. - che potrebbero derivare ai medesimi colleghi del gruppo 1 assegnatari in automatico come da regole generali quando si trovassero - per qualsiasi ragione, es. per ferie, malattia, impegni in udienza etc - impediti al momento della iscrizione del procedimento sul registro generale delle notizie di reato da cui quei termini decorrono e cui quell'indicazione di priorità deve intendersi riferita.

E' stabilito (fatto salvo quanto indicato infra sub III.A.1) che ove un reato rientrante tra quelli per i quali è prevista la competenza specialistica venga iscritto sul R.G.N.R. solo in seguito ad attività investigative svolte nell'ambito di un procedimento originariamente iscritto per reati c.d. "generici" ovvero per reati rientranti nella competenza di diverso gruppo specialistico, il procedimento medesimo rimarrà comunque in carico al magistrato originariamente assegnatario. E' fatta altresì

salva la possibilità per il procuratore, anche tenuto conto della complessità dell'affare, di provvedere, sentito il Pm originariamente titolare, ad assegnazione congiunta delle indagini in relazione alla nuova notitia criminis anche a un magistrato del diverso gruppo specialistico in questione e secondo gli ordinari criteri automatici.

I procedimenti derivanti da provvedimenti di separazione restano automaticamente, ove connessi (vds. infra sub III.A.1), in carico al magistrato che ha provveduto alla separazione.

I procedimenti derivanti da richiesta di trasmissione di atti all'Ufficio di Procura formulata in udienza sono assegnati al magistrato che ne ha fatta richiesta; i procedimenti generati da restituzione degli atti da parte del giudice del circondario verranno assegnati al magistrato già titolare delle indagini; i procedimenti trasmessi per competenza ad altri Uffici e qui, per qualsiasi ragione, restituiti, verranno riassegnati al medesimo Pm già titolare delle indagini. In caso di trasferimento ad altra sede del magistrato come sopra individuato, il procedimento sarà riassegnato secondo i criteri ordinari. I procedimenti derivanti da richiesta di trasmissione di atti all'Ufficio di Procura formulata in udienza da un V.P.O. saranno assegnati secondo i criteri ordinari.

Salvo quanto indicato sopra (sub II.F.3) con riferimento all'interpello per la partecipazione ai gruppi di lavoro per i magistrati di nuova assegnazione, nonché (vds. sub II.F.4) in riferimento ai criteri per l'assegnazione d'ufficio ai gruppi stesso in caso di interpello andato deserto per assenza di aspiranti, i criteri di assegnazione dei nuovi affari ai magistrati di prima nomina non differiscono da quelli, automatici nel senso sopra precisato, adottati per gli altri colleghi.

Tuttavia, già nel Progetto Organizzativo reso in data 28/1/2021 e nelle successive variazioni era stato considerato che quattro dei cinque sostituti procuratori in organico (vale a dire l'80%) avevano assunto le funzioni al termine del periodo di tirocinio; pertanto, e in previsione di ciò, erano stati individuati accorgimenti organizzativi, che qui si confermano, finalizzati a tener conto della peculiare situazione sì da permettere adeguato supporto per i colleghi più giovani in aggiunta evitando, in allora, di sovraccaricare l'unico altro sostituto procuratore presente.

Per l'effetto, rimane previsto: l'inserimento anche del procuratore tra i turni di assegnazione relativi ai reati c.d. generici, in maniera da corrispondentemente sgravare i neo-arrivati; l'assegnazione al procuratore delle materie della sorveglianza e delle esecuzioni, in ragione della peculiarità dei relativi ruoli; il visto (vds. infra) anche sulla prima e quinta richiesta di intercettazioni sul medesimo bersaglio; il "riferire" (vds. pure infra sub IV.N) in relazione ai provvedimenti assunti in relazione ai procedimenti di maggiore rilievo, da intendersi anche quale occasione di possibile ausilio e confronto in riferimento a problematiche particolari; altresì, il coordinamento dei gruppi specialistici quale onere del procuratore, sempre al fine di mantenere una costante interlocuzione con i colleghi più giovani in riferimento agli affari loro assegnati.

In aggiunta, tutti i Pm di prima nomina beneficiano della collaborazione, attualmente onere del dott. Marco Mansi, ai sensi di cui all'art. 14 del Regolamento per la formazione iniziale dei magistrati ordinari in tirocinio.

Ancora, nell'eventuale redistribuzione di arretrato formatosi per effetto di precedenti scoperture in organico, in genere a seguito di tramutamenti, il procuratore adotterà comunque il principio di evitare, nei limiti di quanto possibile, la riassegnazione ai magistrati di prima nomina di procedimenti complessi per numero di indagati ovvero per numero di reati iscritti sul RGNR; ove si rendesse necessario procedere a riassegnazioni di procedimenti già in carico a magistrati tramutati ad altre sedi ripartendoli anche tra i colleghi di prima nomina, sarà, inoltre, seguito il principio di riassegnare loro quei procedimenti nei quali più lontano sia il termine di scadenza delle indagini preliminari; negli stessi casi, sarà evitata, nei limiti del possibile, la riassegnazione ai magistrati di prima nomina di procedimenti in fase di indagini nei quali siano state applicate misure cautelari personali ovvero nei quali siano pendenti le relative richieste; in nessun caso, infine, potranno essere redistribuiti ai

magistrati di prima nomina un numero di procedimenti superiore a quello degli altri colleghi partecipanti al riparto.

III.A.1. Ipotesi nelle quali il sostituto può procedere alle iscrizioni di nuovi procedimenti o al passaggio di registro ad altro modello o alle modifiche delle iscrizioni nell'ambito dei procedimenti assegnati. *(art. 11 co. 3 n. 14)*

Il magistrato assegnatario può procedere all'iscrizione di nuovi procedimenti, anche ove originati da provvedimenti di separazione, in tutti i casi nei quali questi siano connessi, ex art. 12 c.p.p., al procedimento di cui egli stesso è già titolare.

Inoltre, quale Pm in turno d'urgenza, in tutti i casi dettagliatamente indicati sub IIIA.

Il magistrato assegnatario può procedere al passaggio di registro ad altro modello:

- da modello 44 a modello 21, o a modello 21 bis, in tutti i casi i cui a carico della persona nota (o delle persone note) siano da iscrivere gli stessi reati già iscritti a carico di ignoti ovvero a questi connessi ex art. 12 c.p.p.;
- da modello 45 a modello 21, ovvero a modello 21 bis, ovvero a modello 44, in tutti i casi nei quali, a seguito dell'esito positivo dei preliminari accertamenti volti a verificare l' eventuale possibile qualificazione in termini di penale rilevanza di quanto esposto, il reato configurabile rientri nell'ambito del contesto fattuale originariamente rappresentato;
- da modello 46 a modello 21, ovvero a modello 21 bis ovvero a modello 44, in tutti i casi nei quali, a seguito dell'esito positivo dei preliminari accertamenti volti all'acquisizione di elementi potenzialmente utilizzabili per la dimostrazione del rilievo penale di quanto esposto, il reato configurabile rientri nell'ambito del contesto fattuale originariamente oggetto di denuncia. Giova evidenziare, al riguardo, che a mente dell'art. 240, comma 1 c.p.p., i documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati, salve le eccezioni ivi previste; che, a mente dell'art. 108 N.Att. c.p.p., le denunce e gli altri documenti anonimi non possono essere utilizzati nel procedimento.

Nell'ambito dei casi sopra indicati, i colleghi sono invitati ad assicurare che le iscrizioni sul Registro di cui all'art. 335 c.p.p. avvengano senza ritardo; particolare attenzione dovrà essere posta in occasione di richieste di proroga di intercettazioni quando in base alle risultanze delle precedenti attività captative emergano altre ipotesi di reato, non essendo, come noto, conforme al sistema – in disparte qui ogni questione legata all'utilizzabilità della futura attività di ascolto - rinviare le relative iscrizioni all'esito finale dell'attività tecnica se non provvedendo a retrodatazione.

Il magistrato assegnatario può, altresì, procedere alle modifiche delle iscrizioni in tutte le ipotesi di cui all'art. 335, comma 3, c.p.p. .

Negli altri casi, il magistrato assegnatario provvederà al tempestivo invio degli atti al procuratore che provvederà alla iscrizione e alla assegnazione del procedimento secondo i criteri generali.

III.B) Criteri di co-assegnazione dei procedimenti penali e civili ai sostituti e ai procuratori aggiunti *(art. 11 co. 3 n. 12 Circ. Procure)*

Presso questo Ufficio non è previsto in pianta organica il posto di procuratore aggiunto.

La co-assegnazione dei procedimenti penali **ai sostituti procuratori**, sia ove avvenga al momento della prima assegnazione del procedimento, sia ove avvenga in una fase successiva delle indagini (in quest'ultimo caso sempre previa audizione del magistrato originariamente assegnatario), deve essere,

da parte del procuratore, adeguatamente motivata in funzione delle specifiche esigenze **investigative** che ne hanno consigliata l'adozione.

Si potrà procedere, con provvedimento attuativo, a coassegnazione di procedimenti ai sostituti procuratori solo ove ricorrano una o più delle specifiche evenienze che seguono:

1) **procedimenti nei quali siano iscritti sul registro di cui all'art. 335 c.p.p. venti o più indagati le cui posizioni siano connesse ex art. 12 c.p.p., ovvero le cui posizioni siano investigativamente collegate a termini di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 371 c.p.p.;**
2) **procedimenti nei quali siano state formulate ovvero siano da formularsi trenta o più imputazioni per reati connessi ex art. art. 12 c.p.p., ovvero investigativamente collegati a termini di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 371 c.p.p.;**
3) **procedimenti in materia di criminalità organizzata laddove sia stata formulata ovvero sia da formularsi imputazione per il reato di cui all'art. 416 c.p.;**
4) **momentanee situazioni di difficoltà, dovute in ipotesi a un picco di carico di lavoro, per il magistrato primo assegnatario che inducano lui stesso a formalmente richiedere di essere affiancato nella conduzione delle indagini in relazione a singoli procedimenti, e sempre che il procuratore condivida, sul piano organizzativo, la funzionalità della soluzione prospettata.**

In ogni caso, quando il procedimento abbia a oggetto taluno dei reati di cui al paragrafo II.D, il co-assegnatario è individuato tra i componenti del gruppo specializzato di indagine cui, secondo il progetto organizzativo, è devoluta la materia oggetto del procedimento e pure la scelta del magistrato co-assegnatario deve essere adeguatamente motivata.

Si riportano, altresì, in via ricognitiva; l'ipotesi espressamente prevista al ricorrere di taluno dei presupposti di cui all'art. 16, così come da ultimo modificato, della Circolare in cui l'onere motivazionale della coassegnazione, qui evidentemente riferita a una fase successiva delle indagini, è legata, oltre che all'impraticabilità dei rimedi alternativi ivi indicati, all'urgenza di provvedere e alla specifica rilevanza del procedimento; i casi di coassegnazioni successive, indicati sopra (sub III.A) in riferimento alla pregressa attività del Pm di turno, da intendersi qui integralmente richiamati.

Inoltre, ai sensi di cui all'art. 15 commi 5 e 6 della Circolare, il procuratore potrà procedere a (assegnazione o) coassegnazione di un procedimento ai sostituti procuratori in deroga ai criteri generali di distribuzione degli affari, con provvedimento adeguatamente motivato anche in punto di indicazione del magistrato prescelto, da individuarsi di regola all'interno del gruppo di lavoro cui sia eventualmente devoluta la materia oggetto del procedimento. Le ragioni per le quali si renderà utile provvedere da parte del procuratore a (assegnazione o) co-assegnazione tra i colleghi in deroga ai criteri generali di assegnazione non sono facilmente tracciabili ex ante in termini di stringente casistica se non a prezzo del rischio di lasciare dei vuoti che a loro volta potrebbero, ex post, lasciare scoperte e prive di rimedio talune delle multiformi e non sempre preventivabili contingenze che, di volta in volta, possono presentarsi nella prassi. Può, in linea meramente esemplificativa, farsi riferimento a procedimenti a carico di personale in servizio, come dipendente amministrativo ovvero come appartenente alle Aliquote, presso questa Procura e con cui il magistrato che risulterebbe assegnatario in base ai criteri automatici ordinari sia in rapporti di contiguità lavorativa.

In ogni caso, ove sia necessario assumere provvedimenti di (assegnazione ovvero di) coassegnazione in deroga troveranno altresì integrale applicazione i commi 9-bis e 9-ter dell'art. 15 della Circolare.

E' stato già istituito, nella vigenza del precedente Progetto Organizzativo, un registro riservato, custodito all'interno della segreteria del procuratore della Repubblica, destinato a contenere, in ordine cronologico, tutti i provvedimenti di co-assegnazione.

Quanto ai procedimenti civili valgono, solo in quanto applicabili, i medesimi criteri con la precisazione che quando l'affare civile sia assegnato a un componente di taluno dei gruppi di lavoro per ragioni di connessione con un procedimento penale di cui quello stesso magistrato sia assegnatario, il magistrato coassegnatario dovrà essere individuato tra quelli facenti parte del medesimo gruppo, con criterio automatico per i gruppi nn. 1 e 5, i soli in cui il numero dei magistrati inseriti è superiore a due.

Trova comunque, per quanto qui non espressamente riportato, integrale applicazione la disciplina dettagliatamente prevista **dall'art. 13 bis**, **in caso di provvedimenti meramente attuativi**, dall'art. 15 e dall'art. 16 della Circolare sulla Organizzazione degli Uffici di Procura, qui da intendersi integralmente richiamati nei contenuti.

III.C) Criteri di auto assegnazione e co-assegnazione con il procuratore della Repubblica e il procuratore aggiunto *(art. 11 co. 3 n. 13 Circ. Procure)*

Quanto ai criteri di assegnazione dei procedimenti e degli affari in genere al procuratore, in termini di riserva originaria, sono qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte le disposizioni contenute supra sub II.A.I.

Oltre tale "necessario" carico di lavoro, il procuratore, non essendo qui previsto in pianta organica il procuratore aggiunto, potrà auto-assegnarsi, ovvero co-assegnarsi con un sostituto procuratore la trattazione di procedimenti solo ove ricorrano una o più delle seguenti evenienze:

1) **procedimenti a carico di pubblici ufficiali per reati c.d. propri (es. art. 375 c.p.; delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.; artt. da 606 a 609 c.p.;), anche solo per le ipotesi aggravate (es. art. 613 bis comma 2 c.p., art. 615 bis comma 3 c.p.);**
2) **procedimenti in cui sia ipotizzabile l'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 c.p. limitatamente a ciò che è riferito alla pubblica funzione;**
3) **procedimenti a carico di persone che ricoprano, ovvero che abbiano ricoperto al momento del fatto, cariche pubbliche elettive, e solo laddove la condotta contestata abbia trovato occasione in ragioni legate all'esercizio della carica medesima;**
4) **procedimenti in cui siano parti offese o danneggiate persone che ricoprano, ovvero che abbiano ricoperto al momento del fatto, cariche pubbliche elettive, e solo laddove la condotta contestata abbia trovato occasione in ragioni legate all'esercizio della carica medesima;**
5) **procedimenti in cui siano formulate ovvero siano da formularsi imputazioni per reati per i quali sia edittalmente prevista la pena dell'ergastolo.**

In tali casi, ove intenda esercitare la relativa facoltà, il procuratore adotterà provvedimento motivato in ordine alle specifiche ragioni a sostegno della particolare iniziativa assunta, trovando, altresì, applicazione la procedura di cui all'art. 13 bis della Circolare.

Inoltre, ai sensi di cui all'art. 15 comma 9 della Circolare, il procuratore potrà auto-assegnarsi, ovvero assegnarsi contestualmente alla co-assegnazione a un sostituto procuratore, la trattazione di procedimenti di contenuto non facilmente tracciabile ex ante e non rientranti nelle cinque ipotesi sopra definite; può farsi, comunque, indicativo riferimento ai casi che presentino - per complessità, delicatezza, sovraesposizione etc - caratteri di eccentricità; inoltre, a vicende di particolare gravità o risonanza pubblica anche in relazione alla qualità delle persone in esse coinvolte.

In tali ipotesi, derogatorie rispetto ai criteri generali proprio in ragione dei loro contenuti non tipizzabili ex ante, il procuratore, oltre ad adottare provvedimento motivato, procederà secondo il disposto di cui ai commi 9 bis e 9 ter dell'art. 15 della Circolare (c.d. modalità "aggravata").

Analoghi criteri varranno per le co-assegnazioni successive che potranno aver luogo solo nel caso, prevedibilmente eccezionale, in cui le evenienze sopra esplicitate maturino per effetto di situazioni ovvero di accadimenti o sviluppi imprevedibili al momento dell'iscrizione e che temporalmente si collochino, o che comunque vengano conosciuti, solo dopo che l'indagine sia stata avviata.

E' stato, del pari, ad ogni buon fine, già istituito, nella vigenza del precedente Progetto Organizzativo, un registro riservato, custodito all'interno della segreteria del procuratore della Repubblica, destinato a contenere, in ordine cronologico, eventuali provvedimenti motivati di autoassegnazione e di coassegnazione al procuratore.

III.D) Criteri per l'assegnazione di singoli atti nei procedimenti assegnati al procuratore e al procuratore aggiunto. *(art. 11 co. 3 n. 17 Circ. Procure)*

L'assegnazione di singoli atti ad altro magistrato dell'ufficio di un procedimento assegnato al procuratore (non è previsto in pianta organica il posto di procuratore aggiunto) è ammessa - in via del tutto eccezionale e con provvedimento motivato in ragione di specifiche esigenze organizzative - in caso di impedimento e soltanto quando si tratti di atti urgenti e indifferibili.

Negli altri procedimenti essa è disposta in caso di impedimento del magistrato assegnatario ovvero col suo consenso.

III.D.1. Criteri per l'individuazione del magistrato onerato del compimento di singoli atti *(art. 17 co.2)*

Nel caso di procedimenti trattati personalmente dal procuratore, l'individuazione del magistrato assegnatario ad acta dovrà avvenire, a rotazione, secondo l'ordine dal più al meno anziano dei sostituti procuratori in servizio (attualmente, quindi, dott. Mansi, dott. Marcheschi, dott. Berno, dott. Giancola, dott. Di Palo, di nuovo dott. Mansi…). In caso di concomitante impedimento del collega così individuato, a ulteriore scorrimento.

Nel caso di procedimenti nella titolarità di magistrati diversi dal procuratore, l'individuazione del collega assegnatario ad acta dovrà avvenire secondo l'ordine dal meno al più anziano dei sostituti procuratori in servizio a partire dal collega impedito (attualmente, quindi, dott. Di Palo, dott. Giancola, dott. Berno, dott. Marcheschi, dott. Mansi, di nuovo dott. Di Palo…). In caso di ulteriore impedimento del collega così individuato si procederà a scorrimento secondo il medesimo ordine.

Ove, tuttavia, si tratti di procedimenti aventi ad oggetto reati rientranti nelle attribuzioni di uno dei gruppi di lavoro, la individuazione seguirà i seguenti criteri: nei gruppi 1 e 5 secondo l'ordine dal più al meno anziano dei sostituti procuratori assegnati a partire dal collega impedito (attualmente, quindi, dott. Mansi, dott. Marcheschi, dott. Giancola, di nuovo dott. Mansi…); nei gruppi 2, 3, 4 la dott. Berno in luogo della dott. Di Palo e viceversa. Nel caso in cui, anche a seguito dello scorrimento nei gruppi 1 e 5, pure l'altro o gli altri magistrati del gruppo fossero impediti, il magistrato onerato del compimento di singoli atti sarà individuato nel Pm di turno.

Resta fermo, in generale, che l'assegnazione di singoli atti deve sempre - riguardi o meno cioè un procedimento originariamente assegnato al procuratore - avvenire nel rispetto della sfera di autonomia funzionale e operativa del magistrato incaricato di compierli e in modo da non comprometterne la dignità delle funzioni esercitate.

IV. DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

IV.A) Misure organizzative finalizzate a garantire l'uniforme esercizio dell'azione penale

Le dimensioni di questo Ufficio non consentono, purtroppo, l'organizzazione di un apposito servizio studi.

Nell'ambito delle misure organizzative volte a garantire l'uniforme esercizio dell'azione penale, e nell'ambito dei compiti di coordinamento assunti, il procuratore ha curato, nella vigenza del precedente Progetto Organizzativo, la elaborazione – anche con l'ausilio dei colleghi- di protocolli e direttive investigative che tenessero conto della specifica realtà operativa in diversi settori. Tanto allo scopo di permettere una più omogenea trattazione degli affari unitamente all'affinamento delle tecniche investigative e al migliore orientamento della polizia giudiziaria delegata; a questo riguardo è stato adottato, laddove ritenuto utile, il metodo del previo coinvolgimento e del confronto con soggetti ed enti, anche esterni all'Ufficio, in grado di fornire contributi e spunti di riflessione; l'ulteriore obiettivo di periodo sarà, quindi, il costante monitoraggio, e l'eventuale aggiornamento, da condividersi con i componenti del gruppo di lavoro interessato mediante riunioni dedicate, delle soluzioni adottate.

Allo stesso scopo, il procuratore promuove, inoltre, di regola a cadenza trimestrale e comunque quando ne ravvisi la necessità, lo svolgimento di riunioni tra i magistrati dell'Ufficio e dei gruppi di lavoro al fine di realizzare lo scambio delle informazioni necessarie, individuare eventuali criticità onde assumere determinazioni di contrasto quanto più possibile condivise, garantire circolarità delle notizie sull'andamento dell'Ufficio e sui fenomeni criminali, fornire indicazioni sulle novità giurisprudenziali e le innovazioni legislative; monitorare le modalità attraverso le quali avvengono le interlocuzioni con i difensori e con l'utenza, che deve essere funzionale tempestiva e trasparente, oltre che garbata; verificare in generale l'andamento dell'Ufficio e dei servizi.

La partecipazione alle riunioni periodiche costituisce per i magistrati dell'ufficio preciso onere di adempimento dei doveri funzionali; di tali riunioni è sempre redatto verbale, anche riassuntivo, conservato presso la segreteria del procuratore.

IV.A.1. Principi e criteri generali per lo svolgimento delle attività dell'ufficio (*art. 2 co. 2 Circ. proc.*)

Nel perseguire gli obiettivi indicati dall'art. 2 comma 1 della Circolare, l'organizzazione dell'Ufficio è basata, nel rispetto dei principi generali definiti dall'art. 1 della Circolare stessa, sul metodo partecipativo. A questo scopo, tutti i magistrati dell'Ufficio, della cui garanzia costituzionale di indipendenza i moduli organizzativi adottati devono essere espressione, cooperano in modo leale alla individuazione di soluzioni che siano quanto più possibile condivise.

Inoltre, tutti i magistrati dell'Ufficio sono tenuti: ad attenersi a quanto dettagliatamente previsto nel presente documento organizzativo infra, sub IV.C, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto; al rispetto delle norme e dei termini processuali; al rispetto delle norme sulla tempestiva iscrizione delle notizie di reato e sulla completezza delle indagini anche in riferimento alla ricerca degli elementi a favore dell'indagato; al rispetto delle garanzie difensive; alla riservatezza, tenendo presente essere disciplinarmente rilevante anche la semplice indebita propalazione all'esterno dell'esistenza di una indagine non ancora nota; a informare tempestivamente il procuratore ove ciò sia richiesto, ovvero in caso di fatti gravi di

cui si sia venuti a conoscenza durante il turno d'urgenza o altrimenti; a rapportarsi ai colleghi con lealtà e cortesia; a non assumere determinazioni contrastanti (ove non congruamente motivate) rispetto a consolidati orientamenti giurisprudenziali di legittimità, quando lesivi del principio del corretto e uniforme esercizio dell'azione penale; a non assumere determinazioni contrastanti (ove non congruamente motivate) rispetto a criteri concordemente stabiliti nelle riunioni interne dell'Ufficio e risultanti dal relativo verbale, oppure con le linee investigative indicate con il provvedimento di assegnazione ovvero con atto successivo dal procuratore; **a tenere contegno signorile evitandosi, in particolare, atteggiamenti polemici o commenti inappropriati in caso di decisioni da parte dell'organo giudicante, in sede procedimentale ovvero processuale, a contenuto che non si ritenga condivisibile e la cui motivata critica potrà essere ritualmente espressa mediante atti di impugnazione; alla tempestività nella trattazione degli affari, evitandosi, in particolare e anche a prescindere dal rispetto dei termini di fase, ingiustificate stasi nei procedimenti nei quali taluno sia sottoposto a misure cautelari personali; ad adottare sempre provvedimenti motivati, evitandosi l'adozione di formule apodittiche ovvero di stile; a favorire l'utile interlocuzione con i difensori delle parti private; a procedere, in linea di principio, a sopralluogo, laddove si sia in presenza di decessi quale effetto di ipotizzate condotte dolose o colpose; a esplicitare chiaramente, ove vengano emessi provvedimenti di perquisizione personale o locale, ipotesi di reato per cui si procede, oggetto della ricerca e ragioni per le quali sia necessario, anche in termini di periculum in mora, disporre il sequestro di quanto rinvenuto, salvo si tratti delle cose di cui all'art. 240 comma 2 c.p.p.; a contenere nella misura del possibile le spese di giustizia, provvedendo in particolare a monitorare i procedimenti nei quali vi siano beni in custodia onerosa, sì da verificare costantemente, anche a prescindere cioè da richieste restitutorie di parte, l'effettiva utilità del perdurare del vincolo; a limitarsi a meri accertamenti preliminari, nei termini di cui supra sub III.A), in caso di procedimenti iscritti a modello 45, fermo restando che l'attività investigativa tipica, e comunque quella importante spese di giustizia, dovrà trovare spazio all'interno di procedimenti iscritti a modello 21 ovvero a modello 44 allo scopo di consentire il successivo rituale controllo del giudice sull'azione ovvero sull'inazione; a utilizzare razionalmente la polizia giudiziaria, mediante l'invio di direttive di indagini mirate; a tenere contegno garbato con ogni interlocutore; a favorire (vds. pure infra) tutte quelle soluzioni in grado di realizzare, equamente, gli obiettivi di deflazione; a valorizzare le possibilità di addivenire alla applicazione pattizia di pene sostitutive ex artt. 20 bis c.p. e 444 c.p.p.; a promuovere le possibilità di addivenire a composizione per il tramite di condotte riparatorie.**

Al fine di conseguire l'obiettivo della ragionevole durata del procedimento, la quale presuppone l'equa distribuzione del lavoro, è in generale stabilito che il procuratore curerà la periodica (di regola a cadenze semestrali) verifica numerica delle assegnazioni e dei flussi; provvederà, quindi, all'eventuale riequilibrio dei carichi attraverso le temporanee e necessarie riduzioni delle assegnazioni ai colleghi in quel momento in ipotesi maggiormente gravati. Il riequilibrio dovrà avvenire attraverso criteri trasparenti e quanto più possibile condivisi, mediante provvedimenti motivati resi all'esito di riunioni partecipate da tutti i magistrati.

Al magistrato assegnatario o co-assegnatario è demandata la conduzione delle indagini e la determinazione degli esiti finali del procedimento, fatte salve le prerogative del procuratore della Repubblica previste dalla legge e dalla Circolare sull'Organizzazione degli Uffici di Procura. Al riguardo, comunque, i criteri ai quali il magistrato assegnatario dovrà attenersi nell'esercizio della propria attività, che il procuratore può indicargli con l'atto di assegnazione o di co-assegnazione, dovranno tendenzialmente ricollegarsi a quelli definiti in via generale dal presente progetto, assumendo rispetto ad essi carattere attuativo o integrativo.

Pare comunque a tal proposito utile evidenziare ed integralmente riportare quanto indicato da Cass. Sez. Un., 22 gennaio 2009 – 24 febbraio 2009, n. 8388, Novi: "alla luce dei valori costituzionali

espressi dagli artt. 101, 102, 105, 107 e 112 Cost., riferibili nel sistema di giustizia penale anche alla figura del magistrato del pubblico ministero, in virtù del *rapporto di compenetrazione organica a fine di giustizia* dell'attività di esercizio dell'azione penale con l'attività decisoria e della soggezione, al pari del giudice, soltanto alla legge (C. Cost., n. 96 del 1975 e n. 88 del 1991), va altresì preservata per il singolo sostituto la sfera di autonomia professionale, di dignità e di responsabilità decisionale per le funzioni esercitate in conseguenza dell'assegnazione del procedimento".

Le modalità di accesso ai riti alternativi nella fase delle indagini preliminari nonché ai riti semplificati a seguito dell'esercizio dell'azione penale devono obbedire a criteri di uniformità e uguaglianza. A questo scopo, dovranno essere: favorite tutte quelle soluzioni in grado di realizzare, equamente, gli obiettivi di deflazione; valorizzate le possibilità di addivenire alla applicazione pattizia di pene sostitutive ex artt. 20 bis c.p. e 444 c.p.p.; promosse le possibilità di addivenire a composizione per il tramite di condotte riparatorie.

Quanto al settore civile, faranno ancora carico al procuratore tutti i relativi affari, eccettuati quelli che abbiano attinenza con procedimenti per reati rientranti tra le materie specialistiche trattate dai Gruppi di lavoro 1 e 4 per cui valgono gli stessi criteri di assegnazione indicati infra sub IV.Q in riferimento alla designazione alle relative udienze.

In premessa, l'organizzazione del settore delle esecuzioni penali deve, purtroppo, confrontarsi con la gravissima insufficienza di personale amministrativo da potervi adibire nei servizi di segreteria; l'obiettivo di periodo è l'azzeramento del pesante arretrato, nell'ultimo quadriennio comunque notevolmente ridotto, maturato negli anni in riferimento alle richieste di conversione di pene pecuniarie. Sempre in riferimento alla esecuzione delle pene pecuniarie l'Ufficio, a risorse invariate, è oggi, come noto, gravato anche degli incombenti previsti dal nuovo art. 660 c.p.p. dovendosi far carico anche di quelli derivanti dalla presenza, presso il Tribunale di Massa, di due magistrati di sorveglianza competenti anche per il circondario del Tribunale di La Spezia.

L'organizzazione del settore, che si caratterizza per la forte e ineliminabile sinergia operativa con la Segreteria secondo la previsione di dettaglio di cui all'art. 29 Reg. Esecuzione c.p.p., è regolata dai seguenti principi generali, contenuti anche in ordine di servizio interno (Prot. Int. n. 51/2024 del 17/9/2024):

al fine di consentire al magistrato del Pm di promuovere l'esecuzione delle sentenze penali, la responsabile dell'Ufficio Esecuzioni, ovvero chi in caso di sua precaria assenza la sostituisce come da separato ordine di servizio interno, provvederà all'immediato inoltro - non appena cioè e in qualsiasi modo pervenute a questa Procura, e a prescindere dalla già avvenuta iscrizione a S.I.E.P. - al Pm di tutte le sentenze irrevocabili delle quali debba disporsi esecuzione.

In seguito, ed ai sensi di cui all'art. 29 Reg. Esec. c.p.p., la Responsabile dell'Ufficio esecuzioni, ovvero chi in caso di sua precaria assenza la sostituisce come da separato ordine di servizio interno, provvederà alla immediata iscrizione, ove non ancora avvenuta, del procedimento a S.I.E.P., alla successiva completa formazione del fascicolo che dovrà al caso anche (oltre a quanto indicato dall'art. 29 lett. b Reg. Esecuzione c.p.p.) comprendere il fascicolo della provvisoria esecuzione da richiedersi immediatamente all'Ufficio del Tribunale o della Corte d'Appello che ne risulti in possesso, e, infine, alla tempestiva sottoposizione del fascicolo al Pm per le sue determinazioni.

Allo stesso modo, la responsabile dell'Ufficio esecuzioni, ovvero chi in caso di precaria assenza la sostituisce come da separato ordine di servizio interno, provvederà ad inoltrare senza ritardo al Pm tutti i provvedimenti (es. concessione di liberazione anticipata, provvedimenti ex art. 671 c.p.p., rimessione in termini per proporre impugnazione in relazione a sentenza divenuta irrevocabile e facente parte di cumulo di cui questo Ufficio curi esecuzione etc) per effetto dei quali sia da disporre immediata scarcerazione.

Eguale obbligo di immediata trasmissione al Pm, da parte della responsabile dell'Ufficio esecuzioni, ovvero da chi in caso di precaria assenza la sostituisce come da separato ordine di servizio

interno, è, inoltre, previsto per l'esecuzione di misure di sicurezza ordinate con sentenza divenuta irrevocabile e, particolarmente, per quelle di cui all'art. 215, secondo comma, numeri 2 e 3, del codice penale, al fine della successiva e tempestiva (nei termini di cui all'art. 658 bis c.p.p.) trasmissione al magistrato di sorveglianza competente o, se diverso, al pubblico ministero presso il magistrato di sorveglianza competente.

Fermo l'obbligo della immediata trasmissione al Pm delle sentenze irrevocabili qui pervenute secondo quanto sopra specificato, allo scopo di consentire al Pm stesso il costante monitoraggio dei procedimenti poi iscritti e per i quali sia da emettere ordine di esecuzione, è stata poi istituita cartella condivisa contenente foglio formato excel, da aggiornarsi quotidianamente a cura della Responsabile dell'Ufficio Esecuzioni, ovvero da parte di chi in caso di sua precaria assenza la sostituisce come da separato ordine di servizio interno, e riportante, in quadro sinottico, elenco di tutti i procedimenti iscritti a SIEP per i quali non si sia ancora provveduto alla immediata sottoposizione del fascicolo completo al Pm per le sue determinazioni, nonché i motivi del ritardo (es. attesa stato di esecuzione richiesto ad altri Uffici, attesa fascicolo provvisoria esecuzione, attesa di atti in genere da altri Uffici, con espressa indicazione della data della richiesta e della data di eventuali solleciti, da inviarsi comunque, in caso di mancata risposta, entro cinque giorni dal precedente). I procedimenti riportati in detto foglio Excel dovranno essere, a cura del personale amministrativo in forza all'Ufficio Esecuzioni, cancellati dopo l'emissione dell'ordine di esecuzione da parte del Pm.

In riferimento alle sentenze di condanna irrevocabili per le quali sia stata concessa sospensione condizionale della pena, la Responsabile dell'Ufficio esecuzioni, ovvero chi in caso di precaria assenza la sostituisce come da separato ordine di servizio interno, provvederà alla acquisizione di certificato del casellario aggiornato e al successivo inoltro della sentenza e del casellario al Pm per le sue eventuali determinazioni ai sensi di cui all'art. 168 c.p. in riferimento all'art. 674 c.p.p. .

Il procuratore, assegnatario di tutti i procedimenti di esecuzione, è sostituito, in sua precaria assenza/impedimento, dal dott. Marco Mansi e, in caso di ulteriore sua assenza/impedimento, dal Pm di turno.

Il settore delle misure di prevenzione personali e patrimoniali è regolato da Protocollo d'Intesa sottoscritto, in data 14/6/2018, dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Genova e da tutti i procuratori del distretto di Corte d'Appello di Genova; altresì, dalle indicazioni operative per le relative indagini e il coordinamento in pari data concordate tra il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova e tutti i procuratori del distretto (vds. all.ti nn. 9 e 10).

A dette statuizioni l'operato della Procura di Massa si uniforma.

IV.B) Misure organizzative finalizzate a garantire l'efficace esercizio dell'azione penale

L'Ufficio è organizzato secondo criteri di abbinamento Pm-Segreteria-P.G. appartenente alle Sezioni-V.P.O.; ad ogni Pm, compreso il procuratore, è cioè assegnata una unità di lavoro comprendente personale di segreteria, polizia giudiziaria e V.P.O. .

Benché le gravi carenze organiche del personale amministrativo abbiano più volte reso difficoltoso il mantenimento di una unità di personale di segreteria assegnata ad ogni singolo magistrato, si è fin qui mantenuto l'assetto descritto essendo convincimento dello scrivente che le segreterie comuni diano minori garanzie di ordinato svolgimento dei servizi e presentino maggiori rischi di confusione operativa. L'assetto adottato inoltre responsabilizza, anche in termini di obiettivi, il magistrato esaltandone, all'interno della propria unità operativa, autonomia e capacità organizzative, ferme ovviamente le prerogative spettanti al procuratore. Anche le professionalità degli appartenenti alla P.G. ne risultano in tal modo valorizzate posto che nell'individuazione degli abbinamenti si è tenuto conto delle loro inclinazioni e delle loro esperienze professionali pregresse in relazione alle materie specialistiche trattate dal magistrato di riferimento.

IV.C) Misure organizzative finalizzate a garantire la pronta ed esaustiva definizione del procedimento anche in relazione al parametro della ragionevole condanna ex art. 408 c.p.p.

All'ovvio scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse, si invitano i magistrati dell'ufficio a selezionare scrupolosamente - avuto pure riguardo al disposto di cui all'art. 131 bis c.p. - le notizie di reato per le quali siano effettivamente necessari, al fine di assumere le determinazioni di cui all'art. 326 c.p.p., approfondimenti ulteriori, curando nel qual caso di indicare, nell'ottica della richiesta tendenziale completezza delle indagini, percorsi investigativi quanto più possibile chiari e mirati, altresì mantenendo l'interlocuzione necessaria al fine di adattare le direttive alla naturale evoluzione delle acquisizioni procedimentali.

E' infatti quasi superfluo osservare come la fonte primaria di ritardi ed inefficienze investigative sia costituita da deleghe indiscriminate, rispetto alle quali può costituire argine solo un minuzioso e professionale esame da parte del magistrato della notitia criminis sin dal momento della iscrizione sul registro di cui all'art. 335 c.p.p., a miglior garanzia, ad un tempo, dei diritti delle persone e del razionale utilizzo della polizia giudiziaria.

All'esito degli accertamenti, andrà attentamente valutata, oggi con ancor maggior rigore per effetto della regola della ragionevole previsione di condanna, la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione penale, ritenendosi, altresì, nel presente praticabile, per effetto della nuova formula, anche la c.d. archiviazione processuale in funzione di un imminente intero decorso del periodo prescrizionale.

Nell'ottica di deflazionare il carico dibattimentale così agevolando la rapida definizione dei processi, si invitano altresì i sostituti procuratori a ricorrere, naturalmente ove tecnicamente possibile e sostanzialmente congrua, alla procedura definitoria di cui agli artt. 459 e segg. c.p.p., tenendo presente che una equilibrata richiesta sanzionatoria presentata in tempi ragionevoli può rivelarsi strumento idoneo a limitare il numero delle opposizioni. Peraltro, in un sistema che tende sempre più a ridurre ad extrema ratio la pena detentiva e la sua esecuzione, la scelta dell'oneroso rito ordinario, particolarmente in riferimento alla procedura di citazione diretta a giudizio per i casi di minore gravità, deve praticarsi con la giusta accortezza.

In caso di arresto in flagranza, ove non si profilino altre possibilità investigative, si procederà di regola con le forme del rito direttissimo.

Si invitano, altresì, i colleghi a privilegiare, in caso di evidenza probatoria, il ricorso alla richiesta di giudizio immediato, secondo un modello operativo divenuto nel tempo, del resto, obbligatorio alle condizioni di legge a seguito delle note modifiche al testo dell'art. 453 c.p.p. intervenute con L. 24/7/2008 n. 125.

Si raccomanda, in generale, ove necessario anche attraverso il richiamo alla polizia giudiziaria operante, il puntuale rispetto degli adempimenti di cui all'art. 161 c.p.p.; altresì, l'attento monitoraggio ed evidenziazione di ogni modificazione in punto di dichiarazione o di elezione di domicilio e di nomina di difensori da parte degli indagati, all'ovvio scopo di evitare vizi processuali poi importanti regressione.

Ove si intenda procedere con rito ordinario, è necessario che ciascuno dei sostituti procuratori ottimizzi, opportunamente organizzando i propri diretti collaboratori, i tempi di definizione degli incombenti susseguenti l'emissione dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p.. Ciò, in particolare, attraverso il controllo periodico dello stato delle notifiche (oggi peraltro semplificate ove siano stati in precedenza dati gli avvertimenti di cui all'art. 161 c.p.p.) al fine di eventuali solleciti, rinnovazioni ovvero indicazioni di mirati adempimenti in caso di riscontrate criticità.

L'obiettivo è, quindi, quello di concentrare maggiormente le risorse in relazione agli affari più gravi e/o complessi, privilegiando impostazioni accusatorie quanto più possibile chiare e probatoriamente supportate. Al riguardo si invitano i colleghi ad evitare nella misura del possibile, anche mediante un opportuno utilizzo dello strumento della separazione in fase di indagini, di procedere simultaneamente nei confronti di un numero elevato di imputati e per un numero elevato di

imputazioni, giacché, come noto, il processo disegnato dall'attuale codice di rito richiede impostazioni accusatorie opposte per potersi addivenire ad una tempestiva e proficua trattazione. Utile, allo scopo, pare anche la tecnica delle investigazioni per temi strettamente omogenei, ciascuno dei quali adeguatamente sviluppabile in relazione ai tempi ed alle risorse disponibili e suscettivo, in prospettiva, di essere del pari adeguatamente gestito nella fase del giudizio.

Infine, è necessario, ove in tal senso ci si determini, che le richieste di archiviazione siano corredate – specie laddove fondate soltanto sull'approfondito esame della notizia criminis e senza che sia stato valutato conducente il ricorso ad investigazioni ulteriori- da motivazioni pregnanti, evitandosi in ogni modo il ricorso a formule di stile.

IV.D) Misure organizzative finalizzate a garantire la completezza delle indagini preliminari anche con la ricerca degli elementi a favore dell'indagato, l'efficace ricorso alle misure di prevenzione, l'effettività del coordinamento investigativo e l'adeguato svolgimento delle attività d'iniziativa o intervento nei procedimenti civili con particolare riferimento al diritto di famiglia e delle persone, al diritto societario e della crisi d'impresa. *(art. 11 co. 3 n. 5 Circ. Procure)*

Con riferimento alle misure organizzative finalizzate a garantire la completezza delle indagini preliminari, sono qui da intendersi integralmente richiamate le direttive sopra (sub 4.C) dettagliatamente riportate e che, essendo già contenute anche nel precedente Progetto Organizzativo, sono state seguite per tutto il decorso quadriennio.

Può qui aggiungersi che la ricerca di elementi anche a favore dell'indagato, oltre a costituire obbligo per il Pm e rendere ragione della sua collocazione all'interno della giurisdizione, costituisce fondamentale espressione del principio di giustizia che deve sempre ispirare l'azione della parte pubblica. Sul piano processuale, inoltre, si pone come logico corollario della regola della ragionevole previsione di condanna, nel senso che intanto è possibile determinarsi di conseguenza nella scelta tra azione o inazione in quanto siano stati in precedenza esplorati tutti i temi investigativi suscettivi, in ipotesi, di condurre verso esiti liberatori. Non bastasse la doverosità della ricerca di tutti gli elementi potenzialmente idonei a evitare alle persone sottoposte a indagini la sofferenza (e gli oneri) di dovere subire un processo, la celebrazione di giudizi evitabili per ragioni che avrebbero potuto e dovuto essere accertate durante le indagini preliminari costituisce anche un evidente spreco di risorse e riduce proporzionalmente gli spazi temporali in cui potranno essere celebrati i processi per fatti gravi, in cui vi siano persone offese o danneggiate che lamentino forte pregiudizio etc.

Il settore delle misure di prevenzione è qui organizzato secondo i contenuti del Protocollo d'intesa e delle direttive di coordinamento indicate sub IV.A.1.

Ove la richiesta di misure di prevenzione si fondi, in tutto ovvero in parte, sulle risultanze di attività investigative svolte da uno dei magistrati dell'Ufficio, a questi sarà assegnata la titolarità del relativo procedimento. Ove più d'uno siano i magistrati dell'Ufficio interessati, a quello cui il procedimento sia stato assegnato per ultimo in ordine di tempo.

Il coordinamento investigativo, come precisato, ha costituito e costituisce onere del procuratore che ne assicura effettività per mezzo di direttive successive a riunioni partecipate da tutti i colleghi interessati e finalizzate di raccoglierne contributi di idee in funzione della individuazione della soluzione migliore e quanto più possibile condivisa.

Allo scopo di favorire le attività di iniziativa e di intervento nei processi civili è adottato il criterio per cui ove l'affare civile sia connesso a vicenda per la quale sia in corso procedimento penale, il magistrato assegnatario dell'indagine penale sarà anche designato per la partecipazione alle relative udienze.

Nel settore di cui al D.L.vo 14/2019 (Codice della crisi d'impesa e dell'insolvenza) è richiesto ai colleghi del gruppo 4 di assicurare tempestivamente, anche sulla base dei criteri di cui a Protocollo

(vds. all. 11) adottato in materia, l'accertamento rispetto a situazioni di potenziale insolvenza così come segnalate dal Tribunale allo scopo di, eventualmente, ricorrere al fine di richiedere l'apertura di procedura di liquidazione giudiziale. Al medesimo scopo, lo stato di eventuale insolvenza andrà prontamente accertato ove, sempre nell'ambito di quanto previsto dal Protocollo in materia, le segnalazioni provengano dall' INPS ovvero dall'Agenzia delle Entrate.

Nel settore dei reati tributari è richiesto ai colleghi del gruppo 4 di orientare le attività investigative in maniera da assicurare l'acquisizione al procedimento di quanto indicato nel Protocollo (all. n. 12) adottato.

Inoltre, e particolarmente nell'ambito dell'attività del gruppo di lavoro n. 1, è richiesto assicurare, sia in materia penale che in materia civile, la costante interlocuzione dell'Ufficio con la Procura per i minorenni. A tale scopo, in presenza di segnalazioni di condotte potenzialmente pregiudizievoli in danno di minori, i magistrati dell'Ufficio dovranno attivarsi con la massima celerità al fine di tempestivamente informare –anche telefonicamente, in caso di urgenza- la Procura minorile competente, fornendo inoltre ogni richiesta e consentita notizia secondo principi di leale collaborazione e con obiettivi di sinergia operativa nel rispetto delle reciproche competenze. Sono, al riguardo, da intendersi qui integralmente riportate le statuizioni di cui al Protocollo di intesa per la tutela dei minorenni vittime di abuso, maltrattamento e pregiudizio redatto in sede distrettuale (all. n. 13)

Anche attraverso la redazione di Protocolli con il Tribunale si è già provveduto, in particolare nella materia della crisi di impresa, al fine di meglio garantire la partecipazione alle udienze dei magistrati del Pm. E', per il resto, garantita l'effettiva partecipazione del Pm a tutte le udienze civili relative a processi nei quali l'Ufficio sia attore, mentre il generalizzato utilizzo della consolle civile ha agevolato la tempestiva redazione di pareri e conclusioni.

IV.E) Obiettivi strategici e operativi che si intendono raggiungere nell'arco temporale in relazione all'efficiente utilizzo delle risorse.

Si riportano, in allegato, i programmi delle attività annuali relativi al biennio decorso (all.ti nn. 14 e 15)

Nell'ultimo di essi, redatto in data 23/2/2024, gli obiettivi erano stati così indicati:
Nel 2024 la Procura di Massa, nella difficile congiuntura che si è cercata di descrivere, ha come obiettivo principale quello di riuscire a garantire la normale attività e l'apertura dei servizi al pubblico.
In un'ottica di miglioramento e razionalizzazione del lavoro dei vari uffici, si indicano comunque, doverosamente, ulteriori obiettivi che di seguito si illustrano:

1. *Smaltimento dell'arretrato di Segreteria riguardante i procedimenti di conversione delle pene pecuniarie, assegnando in supporto all'Ufficio Esecuzioni, per due pomeriggi alla settimana, un Assistente giudiziario addetto alla Segreteria Amministrativa;*
2. *Adeguamento organizzativo dell'Ufficio riferito all'introduzione dell'applicativo APP a decorrere da gennaio 2024. L'applicativo dovrebbe, a far data dal 2025, gestire tutta la fase delle indagini preliminari e ciò pone l'esigenza di individuare le metodologie di lavoro più adeguate. Nell'auspicio che gli sviluppatori del programma risolvano le criticità presenti in APP (che allo stato non dialoga o lo fa in modo imperfetto con gli applicativi SICP, TIAP e Consolle dell'area penale), l'Ufficio si propone l'obiettivo di ottimizzarne l'utilizzo.*
3. *Attuazione delle procedure di evidenza pubblica per l'affidamento in convenzione del servizio trasporto cadaveri (l'attuale convenzione, resasi necessaria anche per l'assenza di adeguate sale autoptiche in questa Provincia, scadrà nel mese di luglio).*

Gli obiettivi sopra indicati, specificatamente quelli indicati ai punti nn. 1 e 2, mantengono attualità.

Inoltre, (vds. più in dettaglio infra sub V.A.1) il valore del Clearance Rate (CR) o tasso di ricambio è risultato, nel decorso quadriennio, pari a 1,06, e a 1,09 ove considerato, per le ragioni meglio ivi esposte, solo in riferimento ai procedimenti iscritti contro noti.

Il mantenimento di tali valori, con conseguente ulteriore aggressione dell'arretrato e abbattimento delle pendenze, costituisce l'obiettivo massimo per il prossimo quadriennio. Più realisticamente, però, la rappresentata grave scopertura degli organici del personale amministrativo - unitamente alla non peregrina evenienza di un ulteriore aumento delle vacanze, alla prossima assenza per maternità di una delle colleghe, al fatto che tutti e quattro i magistrati di prima nomina hanno già maturato il periodo minimo di permanenza e sono tutte originarie di località diverse dalla provincia di Massa-Carrara - induce a ritenere che il mantenimento di valori di Clearance Rate comunque non inferiori ad 1 costituirebbe già risultato di periodo estremamente soddisfacente. Per il raggiungimento di tale obiettivo le risorse saranno impiegate secondo i criteri già seguiti nel decorso quadriennio come da Progetto Organizzativo redatto nel 2020, e che qui si intendono sostanzialmente riproporre secondo quanto diffusamente esposto nel presente documento e, in particolare, in tutto il paragrafo IV.

Sul punto, pare doversi infine aggiungere che la segnalata positività del tasso di ricambio - frutto dell'impegno e della professionalità di magistrati, vice procuratori onorari, personale amministrativo e addetti alle sezioni di polizia giudiziaria – non deve far tralasciare come nella Delibera di Plenum CSM del 30 luglio 2020 - avente ad oggetto *"*Parere sullo schema di decreto ministeriale concernente la proposta di rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura di merito in attuazione dell'art. 1 comma 379 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145" - si legga, alla pagina 157, che le iscrizioni pro-capite alla Procura della Repubblica di Massa sono *sopra la media nazionale.* Analoghe conclusioni, stavolta in punto di insufficienza della pianta organica del personale amministrativo da allora rimasta del pari invariata, si leggono nella relazione ispettiva dell'anno 2015.

IV.F) Criteri generali per l'efficiente utilizzo delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche anche per garantire un adeguato accesso dei magistrati dell'ufficio alle banche dati rilevanti per lo svolgimento delle indagini. *(art. 11 co. 3 n. 23 Circ. Procure)*

Il procuratore della Repubblica, in difetto di ogni apicale amministrativo non essendo previsti in pianta organica dirigenti ed essendo vacanti ormai dal giugno 2021 entrambi i posti di direttore, impiega il personale residuo adottando, finché sarà possibile, il criterio di mantenere l'abbinamento tra il singolo magistrato e una unità di segreteria dedicata; ciò sul presupposto che moduli organizzativi diversi meno si prestino alla ordinata gestione degli affari e presentino maggiori rischi di confusione operativa.

Continua a poter essere al momento assicurato, allo scopo di sgravare parzialmente le segreterie Pm, il funzionamento di un Ufficio Dibattimento il quale gestisce tutti gli adempimenti di segreteria che si collochino nella fase successiva all'esercizio dell'azione penale. Così come, al momento, sono presenti unità dedicate, diverse dalle segreterie dei Pm assegnatari, le quali curano l'iscrizione delle notizie di reato nei vari registri, oltre che una unità di segreteria autonoma dedicata agli affari del Giudice di Pace.

Benché allo stato paia complesso azzardare lo spostamento di risorse da un settore all'altro dell'Ufficio, se non a rischio di compromettere del tutto il funzionamento dell'unità a quo, tuttavia nell'organizzazione della Procura di Massa è stato e continua a essere seguito il criterio di dislocare l'impiego del personale e di gestire i mezzi finanziari e tecnologici a disposizione in maniera da agevolare il funzionamento delle unità operative più gravate e da privilegiare la pronta definizione dei procedimenti aventi a oggetto reati a trattazione prioritaria.

Nell'uso delle risorse tecnologiche gli assegnatari presteranno la massima cura al fine di mantenerne efficienza e funzionalità, adottando altresì tutte le misure dirette ad evitare la dispersione

o la divulgazione di dati riservati. Stante il soddisfacente esito, si ritiene utile seguitare nell'utilizzo di spazi informatici condivisi con le Segreterie e gli Uffici del Gip/Gup e del Tribunale dibattimentale. Questo, naturalmente, ove normativamente possibile in relazione ai dati da inserirvi e finché tale modalità operativa non diventerà obsoleta per l'effetto dell'utilizzo, previsto come noto per il futuro in maniera generalizzata, del sistema APP.

Inoltre, allo scopo di promuovere le innovazioni informatiche e il superamento di eventuali criticità legate al loro utilizzo -tema, come noto, di rilevante attualità- viene seguito il principio di garantire ogni richiesta collaborazione al Mag.rif (al presente, la dott. Giulia Giancola) e al R.I.D. distrettuale.

Il procuratore promuove, anche sulla base di segnalazioni provenienti dai Colleghi, ogni possibile ulteriore accesso a Banche Dati di interesse investigativo.

Le statistiche, anche comparate, dell'Ufficio verranno distribuite, oltre che a richiesta dei Colleghi Pm, in occasione delle riunioni finalizzate alla adozione di provvedimenti perequativi e, comunque, semestralmente.

Il procuratore cura di promuovere e diffondere tra i colleghi, anche tramite apposite riunioni nell'ambito della più generale attività di coordinamento, quelle buone prassi di organizzazione che, comunque nel pieno rispetto delle delibere consiliari in materia, paiano funzionali rispetto alla concreta operatività e alle dimensioni dell'Ufficio e adeguatamente sostenibili con le risorse effettivamente a disposizione.

IV.G) Criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre. *(art. 11 co. 4 n. 4 Circ. Procure)*

[contenuto facoltativo]

IV.H) Protocolli investigativi interni in relazione a settori omogenei di procedimenti eventualmente anche con l'indicazione degli atti di indagine che si ritiene utile siano svolti direttamente dai magistrati addetti all'ufficio. *(art. 11 co. 4 n. 3 Circ. Procure)*

[contenuto facoltativo]

IV.I) Criteri generali di funzionamento dell'unità organizzativa deputata all'attività di intercettazione e le modalità di accesso e di funzionamento dell'archivio digitale. *(art. 11 co. 4 n. 1 Circ. Procure)*

[contenuto facoltativo]

IV.L) Procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari *(art. 11 co. 3 n. 19 Circ. Procure)*

Il fermo di indiziato di delitto disposto da un magistrato dell'ufficio e le richieste di misure cautelari personali devono essere assentiti dal procuratore della Repubblica o da chi lo sostituisce.

Devono, inoltre, essere assentiti dal procuratore della Repubblica o da chi lo sostituisce le richieste di misure cautelari reali quando il valore dei beni in relazione ai quali il vincolo è richiesto sia superiore ad euro cinquecentomila.

L'assenso deve assumere la forma scritta e si colloca nella fase immediatamente successiva all'adozione di decreto di fermo ai sensi di cui all'art. 384 comma 1 c.p.p. ovvero alla formulazione della richiesta di misura cautelare da parte del magistrato assegnatario del procedimento, e antecedente l'esecuzione del fermo ovvero l'inoltro della richiesta cautelare al giudice.

Al fine di comunque salvaguardare la superiore esigenza di speditezza del procedimento, in caso di eccezionale urgenza che renda necessaria l'immediata esecuzione del decreto di fermo ovvero l'immediato inoltro al giudice di richieste di misure cautelari personali o – oltre il limite di valore sopra indicato - reali, l'assenso scritto può essere espresso in forma differita. Il magistrato titolare è comunque tenuto a contattare previamente il procuratore per le vie brevi, anche telefonicamente.

In caso di contrasto, il procuratore avvia immediata interlocuzione con il magistrato titolare del procedimento e di ciò è redatto verbale sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti.

Ove, pur a seguito di tale interlocuzione, non si giunga a soluzione condivisa - e solo ove ciò si traduca in contrasto circa le modalità di esercizio dell'attività di indagine in specifico riferimento ai criteri in precedenza (vds. pure sopra sub da 4.A a 4.D) indicati in via generale ai sensi dell'art. 2 della Circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura ovvero in via integrativa nell'atto di assegnazione del procedimento - il procuratore può, con decreto motivato, revocare l'assegnazione stessa. Si applicano in tal caso gli articoli 23, 24 e 25 della Circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura.

Resta ferma, comunque, nell'ipotesi di diniego all'assenso, la facoltà del magistrato assegnatario di rinunciare all'assegnazione secondo quanto previsto dall'art. 27 della Circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura.

Tutti gli atti relativi all'interlocuzione sull'assenso non fanno parte del fascicolo di indagine e vanno inseriti in un fascicolo riservato custodito presso la Segreteria del procuratore della Repubblica.

IV.M) Visti informativi (*art. 11 co. 3 n. 20 Circ. Procure*)

Al fine di garantire il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, e particolarmente in funzione conoscitiva dell'attuazione, da parte dei sostituti, delle direttive emanate, altresì onde favorire ogni più ampia interlocuzione con i magistrati dell'ufficio, devono preventivamente essere trasmessi al procuratore della Repubblica, per l'apposizione di "visto", gli atti rientranti nelle categorie sub IV.M.1.

Eventuali direttive specifiche nell'atto di assegnazione dovranno avere carattere integrativo, in relazione alla peculiarità del caso singolo, ovvero attuativo dei principi così come definiti in via generale (vds. diffusamente supra, sub IV.A-D)

In caso di attività urgente, in funzione della situazione contingente (es. orario notturno, giorno festivo etc), l'informazione al procuratore o a chi lo sostituisce potrà essere data anche a mezzo telefono, salva successiva formalizzazione del "visto" previa attestazione della precedente e tempestiva comunicazione.

In caso di contrasto, il procuratore della Repubblica cura, attraverso una specifica interlocuzione con il magistrato assegnatario, di esperire ogni idonea azione volta ad individuare soluzioni condivise. Di tanto è redatto verbale, sottoscritto da tutti gli intervenuti. Vanno, in ogni caso, salvaguardate le ragioni di speditezza legate alla specifica natura del provvedimento da assumersi. Il procuratore della Repubblica dà atto in forma scritta dell'avvenuto adempimento dell'onere di comunicazione da parte

del magistrato assegnatario nonché dell'esperimento delle interlocuzioni e delle azioni volte ad individuare soluzioni condivise, e il procedimento resta in capo al magistrato assegnatario per l'ulteriore corso.

Tuttavia, nell'ipotesi di perdurante contrasto circa le linee investigative da seguirsi nel caso concreto, il procuratore può revocare l'assegnazione. Si applicano, in tal caso, gli artt. 2 D. Lgs. 106/2006 e 23 della Circolare sull'Organizzazione degli Uffici di Procura. Resta ferma, inoltre, la facoltà del magistrato titolare dell'indagine di rinunciare all'assegnazione, ai sensi di cui all'art. 27 della Circolare sull'Organizzazione degli Uffici di Procura.

Gli atti relativi all'interlocuzione sul visto non fanno parte del fascicolo di indagine e vanno inseriti in un fascicolo riservato custodito presso la segreteria del procuratore della Repubblica.

In caso di rinuncia all'assegnazione per effetto della mancata apposizione del visto si applica, altresì, l'art. 27 comma 4 della Circolare.

Per quanto qui non espressamente previsto si applica, infine, l'art. 20 della Circolare, qui da intendersi integralmente richiamato nei contenuti.

IV.M.1. Categorie di atti che devono preventivamente essere trasmessi al procuratore per l'apposizione del visto: *(Spuntare la casella corrispondente agli atti per i quali è richiesto il visto)*

☐ Atti di conclusione delle indagini preliminari ex art 415 bis c.p.p.:

- ☐ tutti;
- ☐ seguenti categorie di reato**:**

Indicare nello specifico le categorie di reati.

☐ Atti definitori del procedimento, ovvero atti di esercizio dell'azione penale nelle forme di cui all'art. 407 bis c.p.p.:

- ☐ tutti;
- ☐ seguenti categorie di reato**:**

Indicare nello specifico le categorie di reati.

☐ Richieste di archiviazione;

- ☐ tutti;
- ☐ seguenti categorie di reato**:**

Indicare nello specifico le categorie di reati.

☒ Atti che comportino rilevanti impegni di spesa;

Consulenze tecniche ex artt. 359 ovvero 360 c.p.p.; richieste di perizia con le forme dell'incidente probatorio formulate nel corso delle indagini preliminari.

Per rilevante impegno di spesa è qui da intendersi quello prevedibilmente superiore a euro 10.000;

☒ Prime richieste di autorizzazione per l'attività di intercettazione;

☒ Decreti di perquisizione presso studi legali ovvero presso istituzioni pubbliche;

Indicare nello specifico le categorie di pubblici ufficiali.

☐ Iscrizioni di ulteriori reati a carico degli indagati già iscritti e al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 12 c.p.p. lettera b);

☐ Impugnazioni avverso sentenze:

- ☒ tutte;
- ☐ seguenti categorie di reato**:**

Indicare nello specifico le categorie di reati.

☐ Impugnazioni avverso ordinanze:

- ☐ tutte;
- ☐ seguenti categorie di reato**:**

Per decreti di perquisizione presso gli studi legali devono qui intendersi le richieste al giudice di autorizzazione alle attività investigative di cui all'art. 103, comma 4, c.p.p.; per prime richieste di intercettazione, inoltre, devono qui intendersi anche i decreti di intercettazione emessi in caso di urgenza ex art. 267, commi 2 e 2 bis, c.p.p. .

IV.N) Comunicazioni (*art. 11 co. 3 n. 20 Circ. Procure*)

Al medesimo fine di garantire il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale, dovranno essere comunicati al procuratore, ovvero a chi lo sostituisce, anche per le vie brevi, le quinte richieste di proroga di intercettazioni sul medesimo bersaglio.

A seguito di intese ex art. 166 bis N.att. c.p.p. con la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova, il collega interessato avrà cura di tempestivamente comunicare al procuratore, il quale di seguito provvederà a sua volta a informare l'Ufficio richiedente, l'eventuale acquiescenza al provvedimento ai sensi di cui art. 593 bis comma 2 c.p.p.

IV.O) Altri oneri informativi (*art. 11 co. 3 n. 20 Circ. Procure*)

Al fine di garantire il corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale, il procuratore può, al momento dell'assegnazione o successivamente, individuare i procedimenti per i quali sia opportuna una periodica interlocuzione col magistrato assegnatario in ordine agli sviluppi investigativi.

Tanto, così come per il passato, anche attraverso la dicitura "con preghiera cortesemente riferire" apposta sull'atto di assegnazione o, al caso, fatta pervenire al collega successivamente in forma scritta.

IV.P) Criteri e modalità di revoca dell'assegnazione dei procedimenti. *(art. 11 co. 3 n. 15 Circ. Procure)*

Nell'ipotesi in cui il magistrato assegnatario dell'indagine non si attenga ai principi o ai criteri fissati in via generale ovvero in via integrativa (rif. art. 2, comma 2, D.L.gs 106/2006, e sopra sub IV.M), oppure quando riguardo la loro applicazione sorga contrasto tra i coassegnatari ovvero tra l'assegnatario o i coassegnatari e il procuratore, questi può avviare procedura interna al fine di valutare l'eventuale revoca dell'assegnazione del procedimento.

Rimane fermo che i criteri integrativi devono essere funzionali a raggiungere l'obiettivo primario di assicurare, per il tramite di essi, l'efficacia e l'efficienza dell'attività dell'ufficio.

Va, altresì, opportunamente precisato che la procedura in questione riguarda la fase delle indagini preliminari rimanendo esclusa dalle regole che seguono la sostituzione del magistrato del pubblico ministero designato a partecipare alle udienze penali, partecipazione caratterizzata da piena

autonomia e per la quale si applicano le diverse disposizioni di cui all'art. 26, comma 3, della Circolare.

Ciò premesso, si ritiene ulteriormente necessario, in ottica di trasparenza e predeterminazione, tipizzare i presupposti della procedura di revoca dell'assegnazione limitandoli ai seguenti casi, che si ritengono tutti espressivi dei principi, e dei sottesi valori, tutelati dall'art. 2 della Circolare sull'Organizzazione degli Uffici di Procura:

violazione dei criteri del presente documento organizzativo circa le modalità di esercizio dell'azione penale, il rispetto delle norme sulla iscrizione delle notizie di reato e la completezza delle indagini anche in riferimento alla ricerca degli elementi a favore dell'indagato;

adozione di provvedimenti strutturalmente o funzionalmente abnormi da parte del pubblico ministero, come tali lesivi del principio del giusto processo e della sua ragionevole durata anche per effetto di prevedibili future regressioni;

prolungata inerzia nella conduzione o nella conclusione delle indagini preliminari;

violazione dell'obbligo di informativa al procuratore, ovvero delle disposizioni di cui al presente provvedimento organizzativo in materia di visto e di assenso;

mancato coordinamento con i colleghi dell'ufficio ovvero con altri uffici di Procura;

determinazioni contrastanti (ove non congruamente motivate) rispetto a consolidati orientamenti giurisprudenziali di legittimità, quando lesivi del principio del corretto e uniforme esercizio dell'azione penale;

determinazioni contrastanti (ove non congruamente motivate) rispetto a criteri concordemente stabiliti nelle riunioni interne dell'Ufficio e risultanti dal relativo verbale, oppure con le linee investigative indicate con il provvedimento di assegnazione ovvero con atto successivo dal procuratore.

Al ricorrere di alcuna di tali ipotesi, il procuratore è tenuto a sentire al riguardo il collega assegnatario, esperendo altresì ogni possibile azione finalizzata al superamento del contrasto ed all'auspicabile raggiungimento di soluzioni condivise; dovrà, in ogni caso, essere preservata la sfera di autonomia professionale e la dignità delle funzioni esercitate dal magistrato assegnatario. Dell'audizione è redatto verbale, sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti.

Di seguito, il procuratore della Repubblica, ove non ritenga di poter mantenere l'assegnazione, sentito il procuratore generale presso la Corte d'Appello e consultato eventualmente il coordinatore del gruppo specialistico interessato, può revocarla, per specifiche ragioni da indicarsi con provvedimento motivato e dando altresì atto dei motivi per i quali non sia stato possibile giungere a soluzioni condivise nonostante i tentativi allo scopo esperiti, che specificatamente indicherà. La revoca dell'assegnazione, tuttavia, può intervenire solo fino a quando il procedimento non risulti definito con trasmissione ad altro ufficio, esercizio di azione penale ovvero richiesta di archiviazione da parte del collega assegnatario.

Il provvedimento di revoca, inoltre, dovrà essere motivato secondo quanto dettagliatamente previsto dall'art. 25, comma 1, della Circolare sull'Organizzazione degli Uffici di Procura.

Il procuratore è tenuto a comunicare la revoca dell'assegnazione immediatamente e per iscritto al collega interessato il quale, nel termine di dieci giorni dalla ricezione, può presentare al procuratore le proprie osservazioni al riguardo. Nei cinque giorni successivi, il procuratore trasmette il provvedimento di revoca, il verbale di audizione, le eventuali osservazioni del magistrato originariamente assegnatario, eventuali proprie controdeduzioni nonché ogni altro atto in ipotesi rilevante al Consiglio Superiore della Magistratura.

Ove il procedimento sia iscritto per taluno dei reati di cui all'art. 362, comma 1 ter, c.p.p., la revoca può essere decisa - oltre che, naturalmente, per le stesse ragioni di cui sopra - anche a seguito dell'inosservanza delle disposizioni procedimentali ivi previste. Anche in tal caso il procuratore, in linea di principio e nel rispetto dell'intrinseca urgenza, seguirà il criterio di sentire preventivamente il magistrato interessato, redigendo apposito verbale, allo scopo di verificare "causa cognita" anche

previamente le ragioni dell'accaduto e la opportunità e giustificabilità di una futura revoca. In ogni caso, ove il procuratore ritenga - dopo aver anche informato il procuratore generale ed essersi eventualmente consultato con il coordinatore del gruppo di lavoro n. 1 - di dover revocare l'assegnazione, lo comunicherà immediatamente al collega interessato il quale, nei successivi tre giorni, potrà depositare osservazioni scritte rispetto alle quali il procuratore potrà ulteriormente controdedurre, trasmettendo quindi senza ritardo l'intero carteggio al C.S.M. .

In tutti i casi, ove il procuratore ritenga che la trasmissione degli atti pregiudicherebbe le esigenze di segretezza delle indagini, comunicherà al C.S.M. unicamente il provvedimento di revoca, con eventuali omissis. Non appena cessate le ragioni di segretezza, il procuratore provvederà all'immediato inoltro dell'intero carteggio al C.S.M. con comunicazione nella quale darà conto degli imprescindibili motivi in forza dei quali egli si era in precedenza determinato al differimento.

Tutti gli atti redatti nell'ambito della procedura di revoca saranno conservati in apposita cartella riservata da custodirsi all'interno della segreteria del procuratore.

Il procedimento oggetto di revoca sarà riassegnato secondo le ordinarie regole in materia di assegnazione previste dal presente progetto organizzativo

Si applicano, comunque, integralmente gli articoli 23, 24 e 25 della Circolare sull'Organizzazione degli uffici di Procura.

IV.Q) Criteri generali per l'individuazione del magistrato designato a svolgere funzioni di pubblico ministero nell'udienza penale. *(art. 11 co. 3 n. 26 Circ. Procure)*

Attualmente il Tribunale di Massa tiene, limitatamente agli affari penali:
- una udienza G.U.P. per settimana;
- una udienza G.I.P. in cui vengono trattati procedimenti a partecipazione necessaria del Pm ed una udienza G.I.P. in cui vengono trattati procedimenti in cui il Pm è libero di comparire (per lo più udienze in cui vengono chiamati procedimenti di opposizione a richiesta di archiviazione), di regola a settimane alterne tra loro;
- in composizione collegiale, due udienze dibattimentali per settimana da parte di due Collegi diversi;
- in composizione monocratica, una media di circa dieci udienze dibattimentali a settimana, talune delle quali tenute da giudici onorari;
- udienze di sorveglianza, da parte di due giudici, in numero indicativamente pari ad almeno due mensili.

In linea generale il procuratore si è fatto e si farà carico, con la apprezzata collaborazione di colleghi e V.P.O., della tempestiva redazione - di regola su base semestrale, previa interlocuzione e costante raccordo col Tribunale, l'Ufficio Gip/Gup e l'Ufficio di Sorveglianza e sulla base delle indicazioni da loro fornite - dei calendari per il Pm di udienza, vale a dire contenenti l'indicazione nominativa di ogni rappresentante dell'ufficio del Pm che ad esse è stato delegato a presenziare.

Tanto onde consentire, ovviamente con particolare riferimento all'Ufficio Gip/Gup ed alla fase dibattimentale avanti il Tribunale penale- ai giudici di organizzare, volendo, il proprio ruolo tramite fissazioni e rinvii che, ove utile ed ove possibile per tutte le parti, tengano conto di chi sarà il Pm in quella futura udienza; ciò, naturalmente, al conseguente scopo di agevolare la concreta possibilità che il medesimo Pm che ha svolto le indagini tendenzialmente tratti il processo per l'intera fase dell'istruttoria dibattimentale e per le conclusioni.

Inoltre, nello stesso calendario di udienza, i V.P.O. sono stati abbinati a due soli giudici monocratici per ciascuno di loro, onde tendenzialmente agevolare una più razionale trattazione unitaria del processo per l'intera fase dell'istruttoria dibattimentale e per le conclusioni.

Ciò premesso, la partecipazione dell'Ufficio del Pm alle udienze è regolata dai criteri che seguono:
nelle udienze innanzi al G.I.P. ed al G.U.P. l'Ufficio è rappresentato, a rotazione e con eguali percentuali di carico, da un sostituto procuratore, preferibilmente, quanto alle udienze davanti al G.U.P., nella persona di chi si è occupato delle relative indagini preliminari;
nelle udienze dibattimentali davanti al Tribunale in composizione collegiale, l'Ufficio è rappresentato, a rotazione e con eguali percentuali di carico, da un sostituto procuratore, preferibilmente nella persona di chi si è occupato delle relative indagini preliminari;
nelle udienze dibattimentali davanti al Tribunale in composizione monocratica, l'Ufficio è rappresentato - per i procedimenti di maggiore delicatezza o complessità (da indicarsi a titolo esemplificativo in quelli con detenuti, ovvero con numero di imputati superiore a dieci, ovvero che presentino questioni giuridiche con elevato grado di difficoltà), nonché per quelli relativi ai reati di cui all'art. 17 comma 3 D.L.vo 13 luglio 2017 n. 116 - da un sostituto procuratore, preferibilmente nella persona di chi si è occupato delle relative indagini preliminari; negli altri casi, può essere rappresentato da vice procuratori onorari, sempre a rotazione e con eguali percentuali di carico;
nelle udienze dibattimentali davanti al giudice di pace l'Ufficio è di regola rappresentato da vice procuratori onorari o, al momento, da personale in quiescenza di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) D.Lgs. 274/2000, sempre a rotazione e con eguali percentuali di carico;
nelle udienze davanti al magistrato di sorveglianza l'Ufficio è rappresentato dal procuratore;
nelle udienze civili avanti al giudice delegato, l'Ufficio è rappresentato dal sostituto procuratore facente parte del Gruppo 4 che già assegnatario di investigazioni connesse, ovvero, ove non vi siano investigazioni connesse, a rotazione dal più al meno anziano di ruolo tra sostituti procuratori facenti parte del gruppo specialistico n. 4; in caso di loro contemporanea assenza o impedimento, dal procuratore;
nelle udienze civili che abbiano attinenza rispetto a procedimenti relativi a reati di cui al Gruppo 1, l'ufficio è rappresentato dal sostituto procuratore di esso facente parte e che sia già assegnatario di connesse investigazioni; in caso di sua assenza, a rotazione dal più al meno anziano degli altri due sostituti procuratori facente parte del gruppo di lavoro n. 1; ulteriormente, dal procuratore;
in tutte le altre udienze civili l'Ufficio è rappresentato dal procuratore.

Il turno direttissime è predisposto dal procuratore a cadenze semestrali ed è destinato ad operare solo laddove il giudizio direttissimo non si celebri all'interno di udienze del Tribunale in composizione monocratica già calendarizzate e alle quali sia già stato designato a presenziare un rappresentante dell'ufficio del Pm, il quale, in tal caso, sarà designato anche per la partecipazione al giudizio direttissimo.

Vi è contenuta la indicazione nominativa giornaliera, dal lunedì al sabato, di un vice procuratore onorario che sarà delegato a presenziare davanti al giudice monocratico all'udienza extra calendario di convalida dell'arresto e giudizio direttissimo di cui all'art. 558 c.p.p. richiamato dall'art. 17 comma 3 lett. b) D.L.vo 13 luglio 2017, n. 116. Nel caso, che per vero appare del tutto eccezionale quando non meramente teorico, in cui il giudizio direttissimo abbia a oggetto taluno dei reati per i quali l'art. 17 comma 3 D.L.vo 116/2017 esclude la delegabilità ai V.P.O., l'Ufficio è rappresentato in udienza dal Pm titolare del procedimento.

Nel diverso caso di cui all'art. 449 c.p.p., ove cioè il giudizio direttissimo si celebri all'interno di udienza del Tribunale in composizione collegiale già calendarizzata, il medesimo magistrato già a essa delegato parteciperà anche al giudizio direttissimo. In caso, infine, di fissazione di udienza extra calendario, al giudizio direttissimo davanti al Collegio presenzierà il pubblico ministero titolare del procedimento.

In caso di impedimento del magistrato designato per ogni udienza è stabilito che la individuazione del supplente avverrà a rotazione dal più al meno anziano di ruolo tra i sostituti procuratori in servizio

(e, dunque, attualmente, secondo l'ordine dott. Mansi, dott. Marcheschi, dott. Berno, dott. Giancola, dott. Di Palo), partendo dal magistrato successivo a quello di volta in volta impedito, escludendo il Pm di turno, e fatto salvo ulteriore impedimento del supplente, nel qual caso procedendosi a ulteriore scorrimento, sempre secondo l'ordine indicato.

Per i vice procuratori onorari, in caso di impedimento, si seguirà criterio analogo salvo l'ordine alfabetico, in luogo di quello dell'anzianità di ruolo, per la rotazione.

Il procuratore è sostituito in udienza dal vicario e, in caso di suo concomitante impedimento ovvero di turno d'urgenza, da uno dei colleghi a rotazione escluso sempre il Pm d'urgenza, e a scorrimento in caso di ulteriori impedimenti, secondo l'anzianità di ruolo, e dunque secondo l'ordine dott. Marcheschi, dott. Berno, dott. Giancola, dott. Di Palo.

IV.R) Previsioni relative al rispetto del termine massimo di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio. *(art. 11 co. 3 n. 22 Circ. Procure)*

In ragione delle proprie dimensioni numeriche, l'Ufficio esula dal campo di applicazione del Regolamento CSM in materia di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio adottata con delibera 13/3/2008, modificata in data 11/2/2015, così come definito dall'art. 1.

Trovano comunque applicazione le regole in tema di temporaneità della permanenza nella medesima unità organizzativa e di relativi periodi minimi e massimi così come dettagliatamente previsti dall'art. 10 comma 3 della Circolare sull'Organizzazione degli Uffici di Procura, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti.

Trovano, altresì, applicazione i criteri di computo dei termini minimi di permanenza così come dettagliatamente previsti dall'art. 10 comma 4 della Circolare sull'Organizzazione degli Uffici di Procura, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti.

Il termine massimo decennale di permanenza decorre dalla effettiva presa di possesso dell'unità organizzativa.

In difetto di esplicito divieto per gli Uffici di Procura composti da magistrati in numero inferiore a otto unità compreso il procuratore, si applicano integralmente, quanto alla disciplina della sospensione del computo dei termini di permanenza, qui da intendersi sia massima che minima, nello stesso gruppo di lavoro, nonché quanto alle le modalità di rientro, le disposizioni di cui all'art. 4 del citato Regolamento CSM adottato con delibera 13/3/2008 e succ. modd.

Si applica, altresì, il disposto di cui all'art. 83, comma 3, della Circolare.

Conformemente a quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 19 D.L.vo 160/2006 richiamato dall'art. 3 Reg. 13/3/2018 cit., eventuali richieste al C.S.M. di proroga, per le sole ragioni previste dalla Legge, dovranno essere formulate dal procuratore almeno tre mesi prima della scadenza del termine massimo di permanenza.

Il magistrato che, alla scadenza del termine massimo di permanenza, non abbia presentato domanda di trasferimento è assegnato dal procuratore, con provvedimento immediatamente esecutivo, ad altro gruppo di lavoro. Se ha presentato domanda almeno sei mesi prima della scadenza del termine, può rimanere nella stessa posizione fino alla decisione del C.S.M. e, comunque, non oltre i sei mesi dalla scadenza stessa (art. 19 comma 2 bis D.L.vo 160/2006).

Si richiamano infine, in quanto qui di rilievo, i contenuti di cui sopra sub II.F-II.F.5

IV.S) Previsioni relative alle modalità di comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale presso la Corte d'Appello prevista dall'art. 127 disp. att. c.p.p. *(art. 11 co. 4 n. 5 Circ. Procure)*

[contenuto facoltativo]

IV.T) Criteri generali per l'organizzazione dei turni di reperibilità garantendo – ove possibile – il rispetto di adeguati intervalli temporali tra gli stessi turni e gli impegni di udienza del magistrato. *(art. 11 co. 3 n. 27 Circ. Procure)*

Il turno di reperibilità copre l'intero arco delle ventiquattro ore in ogni giorno dell'anno. E' assicurato, con eguali percentuali di carico, da tutti i sostituti procuratori, a rotazione dal meno al più anziano in servizio, su base settimanale, con inizio alle ore 09,00 del martedì e termine alle ore 09,00 del martedì successivo.

Il magistrato in turno di reperibilità è delegato alla trattazione di tutti i procedimenti per i quali vi sia necessità di provvedere in ordine ad atti soggetti a convalida. Altresì, alla trattazione dei procedimenti relativi a misure cautelari disposte da giudice dichiaratosi incompetente e trasmessi a questo ufficio a norma dell'art. 27 del codice di procedura penale; agli atti di indagine delegati a questo ufficio ai sensi di cui all'art. 370 comma 3 del codice di procedura penale.

In caso di impedimento, il magistrato in turno di reperibilità sarà sostituito, salvo successivo riequilibrio nell'assegnazione dell'incombente, dal magistrato in turno di reperibilità nella settimana successiva ovvero, a scalare e in caso di ulteriori impedimenti, nelle settimane successive.

Nella predisposizione del calendario relativo ai turni di reperibilità - di regola redatto su base semestrale e reso noto con congruo anticipo allo scopo di agevolare i colleghi nella pianificazione dei propri impegni anche di tipo personale e familiare - il procuratore assicura, nei limiti del possibile anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 18 della Circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura, un intervallo di almeno quarantotto ore tra il termine della reperibilità e la designazione del magistrato a svolgere attività di Pm in udienza

V. CRITERI DI PRIORITÀ

V.A) Criteri di priorità finalizzati a selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre. *(art. 4 co. 1 Circ. Procure)*

Anche nell'ambito dei criteri generali eventualmente indicati dal Parlamento; a seguito di intese con il presidente del locale Tribunale finalizzati a raccordare l'attività dell'Ufficio rispetto alla necessità di assicurare nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione la priorità assoluta ai processi per i reati di cui all'art. 132 bis N.Att. c.p.p. evitando in ogni modo di interferire, in negativo, sulle priorità c.d. legali; altresì allo scopo di limitare la disomogeneità delle scelte discrezionali deflattive dei propri carichi di lavoro adottate dai singoli sostituti, la cui attività deve essere, invece, razionale, trasparente ex post e prevedibile ex ante, la trattazione degli affari in fase di indagini preliminari avverrà considerando prioritari:

- in via assoluta, i procedimenti iscritti per taluno dei reati previsti dall'art. 132 bis N.Att. c.p.p.;
- in via assoluta, le richieste di misure cautelari personali in relazione a procedimenti iscritti per taluno dei reati indicati dall'art. 132 bis comma 1 lett. a) bis disp. att. C.p.p.;
- i procedimenti iscritti per il delitto di cui all'art. 589 bis c.p.;
- i procedimenti iscritti per il delitto di cui all'art. 624 bis c.p.;
- i procedimenti iscritti per qualsiasi reato il cui ritardo nella definizione importi rilevante pregiudizio per la persona offesa.

Pare in ogni caso opportuno evidenziare che - come efficacemente sottolineato nella deliberazione del 15 maggio 2007, richiamata testualmente nella Risoluzione del CSM del 9/7/2014 - la indicata sequenza "lungi dall'escludere in radice la definizione secondo giustizia di ogni procedimento o processo alla luce del principio di obbligatorietà dell'azione penale, dà corpo e sostanza ai richiesti criteri di priorità che necessariamente tengono conto delle scarse risorse disponibili". In altri termini, l'implicazione che la selezione di criteri di priorità comporta sul principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale, e la necessità di osservarlo quale principio cardine del sistema, induce a ritenere che in alcun caso sarà possibile procedere ad accantonamento di fatto di procedimenti così abbandonando intere categorie di reati ad un destino certo di estinzione per prescrizione (in tal senso, Risoluzione CSM 9/7/2014).

V.A.1. Analisi dei flussi e delle pendenze dei procedimenti relativi al precedente biennio, anche avvalendosi della Commissione Flussi istituita presso il Consiglio giudiziario della Corte d'Appello. *(art. 4 co. 2 lett. a Circ. Procure)*

Il dato relativo ai flussi e delle pendenze relativamente al periodo 5/11/2022-5/11/2024 (vds. all. n. 16) conferma il costante e progressivo abbattimento dell'arretrato.

In particolare:

- a fronte di un numero di pendenze iniziali al registro mod. 21 (noti) pari a 1567 procedimenti, la pendenza finale è risultata pari a 1.021 in conseguenze del fatto che le attività definitorie di periodo, pari a 8034, hanno superato le sopravvenienze, pari a 7488;
- al registro mod. 44, (ignoti) a fronte di un numero di pendenze iniziali pari a 1261 procedimenti, la pendenza finale è risultata pari a 1.127 in conseguenze del fatto che le attività definitorie di periodo, pari a 6708, hanno superato le sopravvenienze, pari a 6574;

- al registro mod. 21bis, (noti GdP) a fronte di un numero di pendenze iniziali pari a 648 procedimenti, la pendenza finale è risultata pari a 378 in conseguenze del fatto che le attività definitorie di periodo, pari a 1113, hanno superato le sopravvenienze, pari a 843.

Segue, aggregando i dati, che il rapporto di periodo tra definizioni (15855) e iscrizioni (14905) determina valore del Clearance Rate (CR) o tasso di ricambio pari a 1,06. Ciò ha, inoltre, determinato, nel periodo, un abbattimento delle pendenze iniziali, pari a 3476, rispetto a quelle finali, pari a 2526, del 27%.

Se il dato aggregato si considera (onde neutralizzare eventuali incidenze date dal ritardo nella definizione tramite APP di archiviazioni massive di fascicoli iscritti a modello 44 negli elenchi di cui all'art. 107bis N.att. c.p.p.) solo in riferimento ai procedimenti iscritti contro noti, il rapporto di periodo tra definizioni (9147) e iscrizioni (8331) determina valore del Clearance Rate (CR) o tasso di ricambio pari a 1,09. Ciò ha, inoltre, determinato, nel periodo, un abbattimento delle pendenze iniziali, pari a 2215, rispetto a quelle finali, pari a 1399, del 36,8%.

In entrami i casi considerati il Clearance Rate (CR) o tasso di ricambio dell'Ufficio si attesta, perciò, su valori non inferiori a 1, con ciò essendosi raggiunto anche in quest'ultimo biennio l'obiettivo di periodo fissato nel Progetto Organizzativo precedente.

V.A.2. Obiettivi di efficienza che l'ufficio intende perseguire. *(art. 4 co. 2 lett. b Circ. Procure)*

Occorre preliminarmente ribadire che gli obiettivi di efficienza che l'Ufficio intende perseguire devono confrontarsi con il desolante quadro dato dagli attuali vuoti di organico del personale amministrativo ministeriale, destinati ulteriormente ad aumentare per effetto dei prossimi e programmati pensionamenti dovuti al raggiungimento di limiti di età. Non essendo questa la sede per discuterne cause e prospettive, rimane che gli obiettivi di efficienza devono essere fissati in misura proporzionata rispetto alle risorse date.

Si è rivelato non facile garantire - parendo perciò in questa congiuntura semplicemente velleitario prospettare obiettivi ulteriori - la stessa giornaliera operatività di tutti i servizi e l'apertura al pubblico, dovendosi pure considerare il continuo impatto delle fisiologiche assenze del personale (per ferie, part-time, maternità, malattie, riposi compensativi, permessi ex L. 104, congedi parentali etc) su un organico già ai minimi termini e, per dirla a chiare lettere, al collasso. Si è supplito, riuscendosi fin qui a garantire il regolare funzionamento, solo in ragione della dedizione al lavoro e dello spirito di sacrificio di chi è rimasto, ma, evidentemente, il progressivo assottigliarsi delle unità disponibili è stato ed è fonte di crescenti difficoltà organizzative e programmatiche, diffuso senso di precarietà e continua preoccupazione.

Detto, doverosamente, questo, i principali nodi da affrontare e risolvere sono costituiti, a mio avviso, dall'impatto, a risorse invariate quando non decrescenti, delle normative ultime in tema di violenza domestica e di reati c.d. codice rosso sui tempi dell'attività dei pubblici ministeri che, inevitabilmente, dipendono in buona misura dai tempi di attività delle segreterie. Al riguardo sono state impartite, già all'indomani degli interventi legislativi, disposizioni organizzative anche nell'ottica di sperimentarne l'efficacia e poter predisporre, mediante l'apporto e con la condivisione dei colleghi, eventuali correttivi a breve termine. In questo senso, e il tema è già stato oggetto di costruttivo confronto nel corso di riunioni dedicate, particolari accorgimenti sono stati pensati in ragione del consistente aggravio, se non altro in termini di riduzione dei tempi previsti per la loro definizione, di incombenti per Pm (e segreterie) destinati alla trattazione degli affari di cui agli artt. 362 comma 1 ter e 362 bis c.p.p. e di cui all'art. 132 bis comma 1 lettera a-bis) N.att. c.p.p. . Le soluzioni adottate sono state riproposte nel presente Progetto e diffusamente esposte sub III.A.

E' poi evidente che la concreta organizzazione interna dell'Ufficio dovrà essere verosimilmente ricalibrata alla luce della completa entrata in vigore del processo penale telematico e, per quel che qui più direttamente rileva, del generalizzato utilizzo dell'applicativo APP nella fase delle indagini preliminari. In tal senso l'obiettivo al momento più importante è quello di individuare le soluzioni organizzative via via più adeguate a tener luogo di quelle consolidate e risalenti metodologie operative

inevitabilmente destinate a dover essere adattate alle nuove impostazioni informatiche e alle connesse problematiche tecniche che giornalmente si scoprono e si pongono. Spero e credo che la fase che si apre – e che perciò si fatica a organizzare ex ante nei dettagli - possa essere anche vissuta come un'opportunità, nel senso di provare a sfruttare i vantaggi della gestione digitale dei procedimenti, per molti aspetti più ordinata e potenzialmente più veloce rispetto alla più onerosa gestione del cartaceo (basti pensare solo all'inserimento dei seguiti o al deposito e consultazione atti dopo l'avviso 415 bis c.p.p. etc); e tanto per provare a recuperare, obiettivo qui vitale, risorse di personale amministrativo che al momento sono impossibili da reperire altrimenti onde utilizzarle per il potenziamento e l'efficientamento di altri settori.

L'obiettivo sarebbe quindi, in definitiva, ottimizzare l'utilizzo del nuovo APP individuando via via le modalità operative più adeguate anche in riferimento alla gestione dei rapporti, finora organizzati in funzione della circolazione cartacea, tra le varie articolazioni dell'Ufficio (es. deposito denunce in cartaceo da parte di privati- ufficio Tiap- iscrizioni- Pm- segreterie- ufficio dibattimento etc); proseguire nell'immediato nell'idea, nello scorso quadriennio attuata sfruttando Portale NdR e TIAP, che la gestione digitale di un numero sempre maggiore di atti possa consentire di recuperare, anche a tempo parziale, qualche unità di personale a supporto di altri settori (Ufficio del casellario, Ufficio intercettazioni, Ufficio dibattimento, Ufficio esecuzioni, Ufficio spese di giustizia, Ufficio ricezione atti, Ufficio del personale, Segreteria civile, Segreteria amministrativa, gestione dell'archivio etc) al momento tutti in situazione di grave sofferenza.

Di rilievo mi parrebbe pure il consolidamento di prassi investigative virtuose nella materia della criminalità economica e finanziaria, settore che è stato qui completamente riorganizzato tramite l'adozione di protocolli, sia alla luce della ancora recente normativa in tema di Crisi d'Impresa che di confische; inoltre, un incremento di efficacia, ed una razionalizzazione, delle attività di indagine in tema di infortunistica sul lavoro.

L'obiettivo ultimo rimarrebbe l'ulteriore abbattimento della pendenza e, nei limiti del possibile, una ulteriore contrazione dei tempi di definizione degli affari.

Infine e per completezza, si richiamano anche sul punto, in via ricognitiva: le osservazioni espresse, in punto di perdurante attualità di taluni degli obiettivi fissati, a proposito dei programmi di gestione relativi al decorso biennio; circa i propositi di efficientamento dell'Ufficio Esecuzioni; gli obiettivi di periodo indicati sub IV.A in riferimento alle misure organizzative volte a garantire l'uniforme esercizio dell'azione penale; gli obiettivi di periodo esposti sub I.B.1 a proposito dell'analisi del contesto; quelli esposti sub IV.E in riferimento al valore del tasso di ricambio.

V.B) Provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria. *(art. 4 co. 4 Circ. Procure)*

E' stato aumentato, portandolo da due a tre in condizioni di organico pieno, il numero dei magistrati facenti parte del gruppo di lavoro n. 1 in materia di violenza domestica e c.d. fasce deboli, reati qui di più elevata incidenza statistica tra quelli elencati dall'art. 132 bis N.Att. c.p.p.; col medesimo intento acceleratorio, sono state adottate le misure organizzative volte a ripartire tra tutti sostituti procuratori gli adempimenti di cui agli artt. 362 comma 1 ter e 362 bis c.p.p. e diffusamente esposte sopra sub III.A.

In linea di principio, le risorse disponibili saranno utilizzate orientandole nella misura massima possibile a supporto dei colleghi che, per qualsiasi ragione, versassero in situazione di contingente difficoltà nella definizione degli affari per i quali è prevista la trattazione prioritaria.

A questo riguardo, al fine di soddisfare l'esigenza organizzativa di addivenire a una rapida trattazione degli affari prioritari potranno essere adottati, al momento della iscrizione della notizia di

reato o successivamente, provvedimenti di coassegnazione secondo le modalità declinate sopra sub III.B.

VI. RAPPORTI DELL'UFFICIO

VI.A) Misure organizzative funzionali a garantire *(art. 3 co.1 Circ. Procure)*:

VI.A.1. Gestione dei rapporti con la polizia giudiziaria e il personale amministrativo;

I rapporti con la polizia giudiziaria vengono gestiti mediante l'inoltro di direttive investigative di carattere generale nonché, al caso, riferite a materie specifiche; altresì, attraverso dirette interlocuzioni, sia con i Sigg.ri Comandanti dei servizi di P.G. sul territorio che con i Sigg. Responsabili delle Aliquote, finalizzate al superamento di qualsiasi criticità; anche tramite ordini di servizio (ad es. in riferimento alle turnazioni per gli adempimenti di cui all'art. 420-quater c.p.p.) in riferimento ai Sigg. Responsabili delle Aliquote.

Nel procedersi agli abbinamenti ai singoli Pm si è, come sopra illustrato, tenuto conto della materia specialistica da loro trattata in rapporto alle precedenti esperienze e alle aspirazioni professionali del personale di P.G. addetto alle Aliquote, ovvero qui in distaccamento dai rispettivi Comandi.

La gestione del personale amministrativo - che presso la Procura di Massa costituisce, come ripetuto, onere ormai da giugno 2021 gravante in via esclusiva sul procuratore - si esplica attraverso appositi ordini di servizio e si ispira all'idea di valorizzarne attitudini e aspirazioni, altresì garantendone, ove possibile e per il tramite di rotazioni, la più ampia formazione professionale. Si tende, inoltre, a privilegiare il metodo dialogico e a favorire il loro coinvolgimento nel raggiungimento degli obiettivi dell'Ufficio, altresì cercando di sfruttarne la competenza e l'esperienza per l'organizzazione di quelle articolazioni (es. segreterie, ufficio del personale, acquisti di beni, appalti di servizi, gestione dei servizi al pubblico etc) che più abbisognerebbero della presenza di apicali amministrativi.

Gli appartenenti alla Sezioni di P.G., il personale di PG in applicazione e tutti i dipendenti amministrativi sono tenuti alla leale collaborazione, alla riservatezza e alla cortesia nei rapporti con il Foro e con l'utenza.

VI.A.2. Mantenimento delle necessarie interlocuzioni con il presidente del Tribunale;

Il procuratore adotta il criterio di mantenere con il presidente del Tribunale le interlocuzioni necessarie al fine di superare ogni criticità organizzativa che possa essere utilmente affrontata in modo congiunto. Segue, altresì, il criterio di addivenire - come pure accaduto anche nel recente passato ad es. in materia di crisi d'impresa - alla adozione di protocolli in grado di favorire la razionale partecipazione dei Pm alle udienze. Si ispira, infine, al criterio (vds. pure supra sub V.A) di promuovere con il presidente del Tribunale intese finalizzate a raccordare l'attività della Procura alla necessità di assicurare nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione la priorità assoluta ai processi per i reati di cui all'art. 132 bis N.Att. c.p.p.;

VI.A.3. Necessarie interlocuzioni con l'avvocatura e le altre istituzioni interessate dall'attività dell'ufficio.

La Procura di Massa ha adottato e continua ad adottare il criterio di favorire qualsiasi interlocuzione con l'Avvocatura finalizzata alla individuazione delle soluzioni organizzative sostenibili e più utili ad agevolare l'esercizio dell'attività difensiva, particolarmente in riferimento ai rapporti con le articolazioni amministrative dell'Ufficio; adotta, inoltre, il criterio di favorire il coinvolgimento dell'Avvocatura nella redazione di protocolli d'intesa con la presidenza del Tribunale aventi ad

oggetto questioni di possibile interesse comune; assicura ogni interlocuzione finalizzata alla individuazione delle modalità più adeguate di gestione dei rapporti con le altre istituzioni funzionalmente interessate all'attività dell'Ufficio.

VI.B) Modalità per una costante interlocuzione dell'ufficio con la Procura presso il Tribunale per i minorenni sia in materia penale che in materia civile. *(art. 11 co. 3 n. 8 Circ. Procure)*

In generale, e particolarmente nell'ambito dell'attività del gruppo di lavoro n. 1, è richiesto assicurare, sia in materia penale che in materia civile, la costante interlocuzione dell'Ufficio con la Procura per i minorenni. A tale scopo, in presenza di segnalazioni di condotte potenzialmente pregiudizievoli in danno di minori, i magistrati dell'Ufficio dovranno attivarsi con la massima celerità al fine di tempestivamente informare –anche telefonicamente, in caso di urgenza- la Procura minorile competente, fornendo inoltre ogni richiesta e consentita notizia secondo principi di leale collaborazione e con obiettivi di sinergia operativa nel rispetto delle reciproche competenze.

E' stato, sul punto, anche elaborato un Protocollo tra la Procura per i minorenni di Genova e tutti gli Uffici requirenti del distretto, ai cui contenuti la Procura di Massa si uniforma (vds. all. 13 pure supra in all.IV.D)

VIII. FUNZIONI PARTICOLARI ED ESONERI

VIII.A) Esoneri

- Indicazione dei magistrati in servizio nell'ufficio che usufruiscono di esoneri parziali o totali dal lavoro, con specificazione della unità organizzativa cui risulti assegnato il magistrato, nonché della percentuale dell'esonero e delle sue modalità di realizzazione. *(art. 63 Circ. Procure)*

Al momento nessuno.

VIII.B) Funzioni assegnate ai magistrati

VIII.B.1. Indicazione dei magistrati ai quali sono state assegnate le funzioni di referente informatico (RID) e di magistrato di riferimento per l'informatica (MAGRIF), con indicazione dell'eventuale riduzione dal lavoro ordinario. *(art. 65 Circ. Procure)*

Le funzioni di MAGRIF sono state qui assegnate alla Dott. Giulia Giancola a far data dal 23/11/2023, data di scadenza del triennio nel quale erano state ricoperte dal Dott. Marco Mansi. La Dott. Giulia Giancola non gode di riduzione dal lavoro ordinario per le ragioni esplicitate nel provvedimento di nomina redatto in pari data e di cui lo scrivente ha disposto contestuale invio al CSM, attraverso sistema informatico, per l'aggiornamento come da art. 2 c.4 della circolare in materia di magistrati referenti distrettuali e per l'innovazione (prat. 23/IN/2011).

VIII.B.2. Indicazione dei magistrati ai quali sono state assegnate le funzioni di referente per la formazione, precisando se il referente abbia a disposizione una struttura organizzativa, e da quali risorse, materiali e umane sia composta. Indicazione dell'esonero di cui usufruisce il referente per la formazione. *(artt. 66, 67 e 68 Circ. Procure)*

Nessuno

VIII.B.3. Indicazione dei magistrati che siano stati designati dal CSM quali componente della Struttura tecnica dell'organizzazione (Sto), le funzioni giudiziarie che svolgono, la misura dell'esonero dall'attività giudiziaria ordinaria. *(artt. 69 e 70 Circ. Procure)*

Nessuno

VIII.B.4. Indicazione dei magistrati eletti al Consiglio giudiziario o al Consiglio direttivo della Corte di cassazione, le funzioni giudiziarie che svolgono nonché la misura dell'effettivo esonero parziale dall'attività giudiziaria ordinaria. *(artt. 71 e 72 Circ. Procure)*

Al momento nessuno

IX. BENESSERE ORGANIZZATIVO E TUTELA DELLA GENITORIALITÀ

IX.A) Modalità con cui si è data attuazione alle disposizioni sul benessere organizzativo e sulla tutela della genitorialità di cui agli articoli 73 ss. della circolare.

Nell'organizzazione dell'Ufficio il procuratore è tenuto: a garantire il benessere fisico e psicologico dei magistrati; ad adoperarsi al fine di mantenere un clima relazionale sereno; a tutelare i magistrati in precarie condizioni di salute assegnando loro unicamente attività con esse concretamente compatibili.

Il procuratore si ispira altresì criteri di flessibilità organizzativa in riferimento alla presenza ed alle esigenze dei magistrati in gravidanza, in maternità e, più in generale, alla compatibilità del lavoro con le condizioni di salute, le necessità personali e familiari e con i doveri di assistenza che gravano sui magistrati, con particolare riferimento alle condizioni di coloro che provvedano alla cura di figli minori, anche non in via esclusiva o prevalente e fino ai sei anni di età degli stessi.

E' onere del procuratore della Repubblica sentire preventivamente i magistrati interessati per la più adeguata valutazione delle loro esigenze, fermo che le condizioni soggettive in questione non devono costituire occasioni di pregiudizio professionale.

L'interlocuzione dovrà coinvolgere anche tutti gli altri magistrati dell'Ufficio, in tempo antecedente rispetto all'adozione da parte del Procuratore del provvedimento organizzativo da adottare in base al caso concreto. A tale scopo, dopo la comunicazione della particolare situazione determinante la necessità di tutelare in termini di flessibilità organizzativa taluna o taluno dei colleghi, il procuratore fisserà una riunione sì da più compiutamente valutare le ricadute organizzative sugli altri componenti dell'Ufficio dando così a tutti i magistrati la possibilità di fornire il proprio contributo di idee al riguardo. Tali interlocuzioni dovranno, in ogni caso, avvenire garantendo il rispetto, nella misura massima possibile, del diritto alla riservatezza del magistrato interessato di cui è espressione pure l'art. 85 comma 4 della Circolare.

I magistrati con prole di età inferiore a sei anni, con documentati motivi di salute impeditivi di talune attività d'ufficio, ovvero genitori di prole con situazione di disabilità accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono esentati, salva loro disponibilità, da ogni incombenza ulteriore rispetto all'ordinaria attività giudiziaria. E' fatta altresì salva deroga, per i soli magistrati con prole di età superiore a tre anni, solo a seguito di provvedimento del procuratore della Repubblica che dia conto di esigenze non altrimenti garantite e rilevi motivatamente l'insostenibilità della misura organizzativa prevista per la piena tutela della genitorialità.

Ad analoghi criteri di flessibilità organizzativa dovrà essere improntata la tutela delle esigenze del magistrato connesse alla assistenza dei prossimi congiunti (espressione da intendersi nell'ampio senso di cui all'art. 85 comma 2 della Circolare) affetti da documentate patologie gravi.

Concretamente, i criteri di flessibilità organizzativa saranno volti: ad evitare la designazione del magistrato del Pm in udienze di prevedibile lunga durata, anche tramite sostituzioni in caso di protrazione dell'impegno oltre il normale orario pomeridiano; ad assegnare il magistrato, a sua domanda, a gruppo di lavoro diverso ove ritenuto maggiormente compatibile con la sua situazione personale, mantenendo comunque il diritto a rientrarvi a cessata esigenza; in caso di prole di età compresa tre e i sei anni, a esonerarlo parzialmente, con provvedimento che dia motivatamente conto di esigenze non altrimenti garantite, dalle rotazioni nei turni di reperibilità per arresti e urgenze (art.

81 comma 3 della Circolare); a rimodulare le assegnazioni privilegiando assegnazioni di affari di tipo maggiormente compatibile con le esigenze genitoriali del caso concreto, anche sfruttando gli sviluppi tecnologici (ad. es. la remotizzazione dell'applicativo APP) che meglio allo scopo si prestino.

Esoneri o riduzioni saranno ordinariamente compensati (con differibilità per un termine massimo di sei mesi in caso di gravi patologie dell'interessato o dei suoi figli o di persone a lui affettivamente legate ex art. 85 comma 2 della Circolare) con attività maggiormente compatibili con la condizione del magistrato, in particolare con un corrispondente aumento di assegnazioni ordinarie per reati generici. A tale riguardo, sarà comunque seguito il generale criterio di coinvolgere il magistrato nelle scelte organizzative che si renderà necessario assumere.
In casi di eccezionale gravità sarà possibile, nei tempi e alle condizioni di cui all'art. 85 comma 3 della Circolare, prevedere che l'esonero non sia compensato da ulteriori attività.

Nel periodo di congedo di maternità, paternità o parentale di cui agli articoli 16, 17, 28 e 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al magistrato non potranno essere assegnati affari, anche di immediata e urgente trattazione, salvo che si provveda alla sua sostituzione.

Si applicano comunque, per quanto non espressamente previsto, gli articoli da 73 a 85 della Circolare sull'Organizzazione degli Uffici di Procura, qui da intendersi integralmente richiamati nei contenuti.

Durante il decorso quadriennio, in relazione allo stato di gravidanza di una delle colleghe, sono stati adottati, in conformità dei criteri di cui alle circolari e di cui al precedente Progetto Organizzativo, provvedimenti finalizzati: prima all'esonero dalla reperibilità notturna e infine all'esonero completo della reperibilità; alla riduzione del numero delle udienze; inoltre, attraverso provvedimenti perequativi redatti in tempi che tenevano conto dell'inizio del periodo di astensione obbligatoria, si è cercato di alleggerire il carico delle sopravvenienze in un periodo di già avanzata gravidanza, consentendo alla collega anche di definire con maggiore agio gli affari più urgenti e/o complessi già nella sua titolarità e così, a un tempo, evitando di doverli poi redistribuire in maniera massiccia tra gli altri magistrati.

ALLEGATI

A) Contributo del Presidente del Tribunale. *(art. 12 co. 5 Circ. Procure)*

Se il contributo è stato fornito nel corso si apposita riunione, allegarne il verbale.

Si allegano verbale del 24/10/2024 e del 20/11/2024 (all. n. 17 e 18, **omissis**); si allega altresì nota a riscontro del 21/1/2025 (all. n. 25, **omissis**).

B) Contributo del procuratore generale presso la Corte d'Appello *(art. 12 co. 6 Circ. Procure)*

Se il contributo è stato fornito nel corso si apposita riunione, allegarne il verbale.

C) Osservazioni proposte dai magistrati dell'ufficio (se presentate) e relative controdeduzioni del procuratore della Repubblica. *(art. 12 co. 9 Circ. Procure)*

Si allegano, <u>evidenziate in caratteri in grassetto</u>, le modifiche al Progetto Organizzativo che si adottano, comprensive di:
- allegati da n. 1 a n. 28 (omissis, in quanto già precedentemente inoltrati);
- all.1M: delibera CSM (Pratica num. 1084/OP/2025) qui pervenuta in data 10/6/2026;
- all.2 M: verbale di assemblea generale dell'Ufficio in data 15/6/2026;
- all.3M: proposta di modifica del progetto organizzativo;
- all.4M: comunicazione ai magistrati di proposta di modifica del progetto organizzativo;
- all.5M: comunicazioni proposta al Presidente Tribunale Massa e Procuratore Generale Genova;
- all.6M: ricevute di trasmissione;
- all.7M: nota a riscontro;
- all.8M: verbale di assemblea generale dell'Ufficio in data 1/7/2026;
- all.9M: proposta di modifica del progetto organizzativo;
- all. 10M: nota di comunicazioni ex art. 12, comma 8, Circolare;
- all.11M: ricevute di trasmissione.

Massa, lì 13 luglio 2026

Il procuratore della Repubblica
Piero Capizzoto

CAPIZZOTO
PIERO
ALESSANDRO
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
13.07.2026
11:05:04
GMT+01:00